SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1997, n. **318.**

Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.

9G0347

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 10 giugno 1997.

Approvazione dei modelli di presentazione delle domande di contributo a valere sui finanziamenti SFOP.

97A7117

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1997. Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

97A7319

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Michele Tedeschi, quale rappresentante dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), occorre provvedere alla nomina, in sua sostituzione, del prof. Gian Maria Gros-Pietro, designato dal predetto Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Gian Maria Gros-Pietro è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in sostituzione del dimissionario dott. Michele Tedeschi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 291

97A7336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1997.

Proroga dei termini per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamento sulla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della citata legge n. 349 del 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 1991, concernente la nomina del collegio degli esperti;

Considerato che in data 25 giugno 1997 è stata presentata la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia e che in data 14 luglio 1997 è pervenuta copia delle pubblicazioni di richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, effettuata sui quotidiani in data 23 giugno 1997;

Considerato che in data 12 ottobre 1997 scade il termine di novanta giorni, previsto per la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto;

Considerata la complessità dell'opera che non permette e chi ne abbia interesse di inoltrare nei termini di trenta giorni osservazioni, pareri, opposizioni, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 349 del 1986, e che necessita, altresì, di procedere a pubbliche audizioni;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di novanta giorni, al fine di poter valutare e approfondire le possibili implicazioni che la realizzazione e l'esercizio dell'opera potrebbero avere sull'ecosistema delicato quale quello della laguna veneta e della città di Venezia, nonché di prorogare il termine dei trenta giorni previsti per inoltrare i pareri e osservazioni da parte di chi ne abbia interesse;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogato fino al 30 giugno 1998.

Il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri;*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 200

97A7383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Vescovana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Vescovana (Padova) ed il sindaco nella persona del signor Fabio Baccini;

Considerato che, in data 30 luglio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n.1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vescovana (Padova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vescovana (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabio Baccini.

Il citato amministratore, in data 30 luglio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della revoca, da parte del sindaco, delle deleghe conferite a due assessori, di cui uno con funzioni di vice sindaco, in data 25 luglio 1997, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Pertanto, il prefetto di Padova, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dott. Giorgio Orrù, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vescovana (Padova).

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del prof. Antonino Dato;

Considerato che, in data 3 luglio 1997, il predetto amministratore ha comunicato al consiglio comunale le dimissioni, rassegnate in data 25 giugno 1997, dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n.1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Antonino Dato.

Il citato amministratore, in data 25 giugno 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla presentazione al consiglio, avvenuta in data 3 luglio 1997, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Racale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Racale (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Racale (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romolo Gusella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Racale (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 agosto 1997, da tredici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di otre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 2923/13.1/Gab. del 22 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Racale (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romolo Gusella.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Musile di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Iginio Olita è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nel corso della seduta consiliare svoltasi il 22 agosto 1997, con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'ente, da nove componenti del consiglio.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Venezia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Iginio Olita.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Mattinata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mattinata (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mattinata (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mattinata (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 agosto 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di otre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 2126.13.4/Gab. del 12 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mattinata (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Celenza sul Trigno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Celenza sul Trigno (Chieti) ed il sindaco, nella persona del prof. Domenicangelo Litterio;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 42 del 18 agosto 1997, da nove consiglieri su dodici assegnati al comune di Calenza sul Trigno;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Celenza sul Trigno (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Incurvati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Celenza sul Trigno (Chieti), è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Domenicangelo Litterio.

Successivamente, in data 21 luglio 1997, otto consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 42 del 18 agosto 1997 da nove componenti.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, cha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo con provvedimento n. 2629/13.Gab. del 22 agosto 1997, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Celenza sul Trigno (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Incurvati.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Iracà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 luglio 1997, da sette membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 1749/97/Gab. del 9 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice Iracà.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Malcesine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Malcesine (Verona) ed il sindaco nella persona del signor Fabio Furioli;

Considerato che, in data 7 luglio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Malcesine (Verona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Malcesine (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabio Furioli.

Il citato amministratore, in data 7 luglio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malcesine (Verona).

Roma, 27 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cesa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, nonché dal sindaco, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Lucchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cesa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 agosto 1997, da nove membri del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 3234/13.4/Gab. del 14 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Lucchese.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Amantea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Amantea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 agosto 1997, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 3240/13.3/Gab. del 26 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.sa Francesca Pezone.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Latronico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Latronico (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Latronico (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott. Luca Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Latronico (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 settembre 1997, da tutti i membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Potenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 3469/13.4/Gab. del 26 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Latronico (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Rotondi.

Roma, 13 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lavello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco d'Assisi Maioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 agosto 1997, da quattordici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Potenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 39377/13.4/Gab. del 29 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavello (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Francesco d'Assisi Maioli.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Villongo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villongo (Bergamo) è stato eletto nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993;

Considerato che, a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, dal sindaco e da nove consiglieri su sedici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che essendosi l'organo assembleare ridotto, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villongo (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Radassao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villongo (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove membri del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Il consiglio suddetto, non potendo provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari appartenenti alla lista di maggioranza, per effetto della rinuncia degli aventi diritto, versa nella oggettiva impossibilità di ricostituire il plenum.

Il prefetto di Bergamo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 339/13.3/Gab. del 4 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità stutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villongo (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Radassao.

Roma, 13 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Savoia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici consiglieri.

In data 6 novembre 1995 nove membri del corpo consiliare hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Il consiglio suddetto, in presenza di un documento di disconoscimento della validità delle dimissioni di due consiglieri, ha deliberato, in data 16 novembre 1995, la surroga di sette dimissionari.

A seguito di ricorso proposto da alcuni consiglieri, con sentenza del 2 agosto 1997, il T.A.R. della Campania ha annullato la predetta delibera di surroga; ne è conseguito il depauperamento della rappresentatività dell'organo.

Pertanto, il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 010180/Gab./EE.LL. del 5 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Da ultimo è intervenuta l'ordinanza del Consiglio di Stato, del 29 agosto 1997, che ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Savoia.

Roma, 13 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Michele Tigani;

Considerato che, con sentenza del tribunale di Palmi, confermata dalla corte di appello di Reggio Calabria in data 10 luglio 1997, il predetto amministratore è stato dichiarato incompatibile e, per l'effetto, decaduto dalla carica di sindaco.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) e stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Tigani.

Successivamente, a seguito di un ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, con sentenza n. 95/97 emessa dal tribunale di Palmi in data 27 febbraio 1997 e confermata dalla corte di appello di Reggio Calabria con pronuncia del 10 luglio 1997, il citato amministratore è stato dichiarato icompatibile e, per l'effetto, decaduto dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decorrenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria).

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Urbano (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Urbano (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rogatis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Urbano (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri.

In data 14 e 16 ottobre 1996, complessivamente sette componenti il civico consesso hanno rassegnato le proprie dimissioni e il consiglio comunale, convocato in seconda convocazione, ha provveduto a surrogare i dimissionari, con deliberazione del 26 ottobre 1996, annullata dal CO.RE.CO il 5 novembre 1996.

Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella formulazione al tempo applicabile recata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre, 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4068/Gab. del 5 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Il T.A.R. del Veneto, a seguito del ricorso proposto del sindaco, ha accolto, con ordinanza del 27 novembre 1996, la domanda incidentale di sospensione del suddetto decreto prefettizio nonché del provvedimento del CO.RE.CO. d'annullamento delle surroghe effettuate; né é conseguita la provvisoria reintegra degli ordinari organi di gestione del comune di Sant'Urbano.

Da ultimo, il T.A.R. del Veneto, con sentenza del 3 aprile 1997, depositata il 7 agosto 1997, ha rigettato nel merito il ricorso proposto per l'annullamento dei suddetti provvedimenti; pertanto, in data 2 settembre 1997, ha ripreso ad esercitare le proprie funzioni il commissario originariamente nominato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Urbano (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rogatis.

Roma, 13 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pietracamela (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Ianieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietracamela (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 luglio 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presetati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Teramo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 2416 Gab del 30 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità stutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Ianieri.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1997.

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale numero 3 della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 5799/S in data 17 settembre 1997, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 3 della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale numero 3 della regione Toscana sono convocati per il giorno di domenica 9 novembre 1997.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

97A7417

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Vista la lettera prot. n. 588 del 28 gennaio 1997 (pervenuta il 30 gennaio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici dirigenti, UIL/DEP/dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, concordato il 23 gennaio 1997, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le Confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ....» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto

del personale degli enti pubblici non economici, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 11

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti — con la deliberazione n. 90/1997 e con le esclusioni ivi indicate — del provvedimento di autorizzazione governativa alla sottoscrizione del C.C.N.L. — parte economica biennio 1996-1997 — relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, definito in data 23 gennaio 1997, il giorno 10 del mese di luglio 1997, alle ore 9,30, ha avuto luogo, presso la sede dell'Agenzia, l'incontro tra i componenti del comitato direttivo dell'A.R.A.N. ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali del comparto degli enti pubblici non economici:

CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - CONFSAL - R.d.B/CUB - USPPI - UNIONQUADRI - CGIL-Funzione pubblica - CISL-FPI/Dirigenti - UIL-DEP/Dirigenti - CIDA-FENDEP CISAL-FIALP - FLEPAR - FEMEPA-ANMI;

per la stipula formale del CCNL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro — parte economica biennio 1996-1997 — relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, contratto che pertanto diviene efficace ed operativo a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'acclusa dichiarazione congiunta finale delle parti per quanto concerne la validazione successiva delle clausole non ammesse al visto e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti con la deliberazione citata in premessa, a partire dalle ore 24 dello stesso giorno.

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI RICOMPRESE NELLA STESSA AREA DI CONTRATTAZIONE.

PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-97

Premessa al CCNL

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-97 si applica ai dirigenti ed ai professionisti destinatari del contratto collettivo stipulato in data 11 ottobre 1996 per l'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici, d'ora in avanti individuato come «CCNL 1994-97», ivi compreso il personale medico di cui all'art. 94 dello stesso CCNL, come regolamentato dall'Accordo relativo al personale medico e veterinario sottoscritto in attuazione dell'art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996, d'ora in avanti individuato come «Accordo attuativo art. 94».

SEZIONE PRIMA - I DIRIGENTI

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto

1. La presente Sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996-97, limitatamente ai contenuti economici, della corrispondente Sezione prima del CCNL 1994-97. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3 e dell'art. 36, commi 1, 2 e 3 del CCNL 1994-97.

Art. 2.

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dall'art. 34, comma 4, del CCNL 1994-97 è incrementato con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:

dal 1° gennaio 1996, L. 100.000;

dal 1° giugno 1996, L. 251.833, comprensive dell'importo di cui al precedente alinea.

Tali incrementi non comportano il riassorbimento degli assegni *ad personam* eventualmente percepiti dal personale dirigente per effetto di pregresso inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo a regime della qualifica unica dirigenziale, per effetto degli incrementi di cui al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal 1° giugno 1996, in L. 36.000.000, riferite a dodici mensilità.

Art. 3.

Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi

1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 37, commi 3, 4 e 5 ed art. 39, comma 1, lettera *a)* del CCNL 1994-97, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione di posizione ivi previsto e la valutazione della relativa operatività e funzionalità.

Art. 4.

Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 39 del CCNL 1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° gennaio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalità di alimentazione specificate nei commi che seguono. In sede di prima applicazione il predetto Fondo è decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del del presente CCNL.

2. La quota di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c)*, primo periodo, del CCNL 1994-97, riferita agli enti destinatari della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stabilita nel 65% dell'ammontare complessivo delle indennità di funzione di cui all'art. 13 della stessa legge, spettanti per l'anno 1995. Resta confermato quanto previsto dal predetto art. 39, comma 1, lettera *c)*, secondo periodo, per il personale degli enti presso i quali la attuazione del predetto art. 13 è in fase di completamento.

3. Con riferimento agli enti di cui all'art. 39, comma 1, lettera *d)* del CCNL 1994-97 la quota ivi prevista è determinata in ragione della medesima percentuale di cui al comma 2, applicata alle misure unitarie dell'indennità di funzione deliberate entro il termine appositamente assegnato ed alla consistenza del personale dirigente disciplinato dalla presente sezione del contratto in forza alla data della delibera così assunta.

4. In base a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, lettera *f)* del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione di posizione è altresì incrementato, relativamente all'esercizio 1997, per la generalità degli Enti, di una misura pari a L. 1.500.000 lorde annue per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995. [[*A decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998, il Fondo è ulteriormente incrementato, per ciascun Ente del comparto, di L. 500.000 lorde annue unitarie riferite al medesimo personale. Per gli Enti non destinatari della legge n. 88/1989 tale ultimo importo, nella prospettiva di armonizzazione indicata dalla disposizione sopra richiamata, è ulteriormente incrementato di L. 2.000.000 lorde annue unitarie; in caso di insufficiente disponibilità di bilancio, gli Enti stessi danno corso a detta integrazione con l'obbligo di porre contestualmente in atto le necessarie misure per ovviare, anche gradualmente, a tale situazione di squilibrio.*]] (**)

5. La quota di cui all'art. 39, comma 1, lettera *b)* è determinata con riferimento ai compensi per lavoro straordinario stanziati per il personale dirigente destinatario della presente sezione del contratto per l'anno 1995.

6. I criteri di computo delle risorse previste nei commi 2, 3, 4 e 5, potranno essere applicati, nel rispetto delle medesime modalità, sulla base dei valori retributivi riferiti all'anno 1993 e della consistenza numerica del personale dirigente al 31 dicembre 1993, qualora tali riferimenti risultino più favorevoli in relazione alle modificazioni fisiologiche della consistenza quantitativa della risorsa dirigenziale.

7. Per l'esercizio 1997, in sede di prima applicazione, qualora le risorse determinate ai sensi dei commi precedenti non risultassero adeguate a garantire a ciascun dirigente in forza il valore minimo della retribuzione di posizione di cui al successivo art. 5, comma 2, il Fondo per la retribuzione di posizione sarà temporaneamente integrato con risorse prelevate dal Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo art. 6, limitatamente alle somme necessarie ad assicurare la predetta garanzia. Tali risorse saranno riallocate nell'ambito del fondo di risultato a partire dall'esercizio immediatamente successivo.

Art. 5.

Utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione del dirigente per le tipologie ipotizzate dall'art. 42, comma 1, del CCNL 1994-97, è definita dagli Enti, secondo le rispettive esigenze organizzative. In relazione alla articolazione delle posizioni secondo le tipologie sub *a)*, sub *b)* e sub *c)* del medesimo comma, nonché alla ulteriore graduazione nell'ambito di ciascuna fascia secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, l'Amministrazione provvede alla corrispondente graduazione delle retribuzioni di posizione, entro valori annui lordi erogati per dodici mensilità, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

L. 70.000.000 per le posizioni dirigenziali di massimo rilievo comprese nella tipologia sub *a);*

L. 45.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub *b);*

L. 30.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub *c).*

L'articolazione interna di ciascuna fascia è effettuata dagli Enti con riguardo a classi di funzioni effettivamente connotate da autonoma rilevanza organizzativa nel contesto dell'Ente, evitando comunque eccessive o non necessarie differenziazioni.

2. Il valore della retribuzione di posizione non potrà in alcun caso essere inferiore a L. 10.000.000 annue lorde per dodici mensilità al 1° gennaio 1997 [[*, rideterminate in L. 12.000.000 a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere per l'esercizio 1998*]] (**).

3. In relazione alla riconfigurazione del compenso incentivante ex legge n. 79/1984 per effetto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3, del CCNL 1994-1997, detto compenso non concorre alla determinazione del valore differenziale di posizione di cui all'art. 43.

4. Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 43 del CCNL 1994-97, per la determinazione della quota in godimento al 31 dicembre 1995, non si tiene conto delle eventuali riduzioni connesse a infortuni, maternità e malattie di durata superiore a 15 giorni, per la parte relativa alle quote influenzate da tali variabili, né degli incrementi connessi con eventi occasionali e temporanei quali la mobilità territoriale.

Art. 6.

Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 40 del CCNL 1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° gennaio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalità di alimentazione specificate nei commi che seguono.

2. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera *a)*, del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione di risultato è alimentato per ciascun Ente per l'esercizio 1997 di una misura pari a L. 1.600.000 lorde annue per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 1995. [[*A decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998, il Fondo è ulteriormente incrementato di L. 1.500.000 lorde annue unitarie riferite al medesimo personale; per gli Enti non destinatari della legge n. 88/1989 tale ultimo importo, nella prospettiva di armonizzazione indicata dalla disposizione sopra richiamata, è ulteriormente incrementato, con effetto dalla stessa data, di L. 500.000 lorde annue unitarie; in caso di insufficiente disponibilità di bilancio, gli Enti stessi danno corso a detta integrazione con l'obbligo di porre contestualmente in atto le necessarie misure per ovviare, anche gradualmente, a tale situazione di squilibrio.*]] (**).

3. Per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, la quota di cui all'art. 40, comma 1, lettera *c)* del CCNL 1994-97 è stabilita nella misura del 35%. Per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, la quota di cui all'art. 40, lettera *b)* del CCNL 1994-97, è stabilita nella misura del 25% degli importi corrispondenti ai compensi per lavoro straordinario determinati con i criteri previsti ai fini della alimentazione del Fondo per la retribuzione di posizione all'art. 4, comma 5 e comma 6, secondo periodo, come decurtati ai sensi dell'art. 35, comma 2, ultimo periodo del CCNL 1994-97.

4. In sede di prima applicazione, il Fondo per la retribuzione di risultato potrà essere temporaneamente decurtato delle somme indicate nell'art. 4, comma 7, al fine di ottemperare a quanto ivi previsto.

5. In sede di prima applicazione il Fondo per la retribuzione di risultato relativo agli Enti non destinatari della legge n. 88/1989 è decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

Art. 7.

Utilizzo del Fondo per la retribuzione di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 6 è utilizzato:

a) per un ammontare corrispondente a L. 1.300.000 lorde annue per ciascun dirigente in servizio nell'esercizio, per la corresponsione dei premi di eccellenza di cui al successivo art. 8;

b) per un ammontare non superiore a L. 1.500.000 lorde annue per ciascun dirigente in servizio nell'esercizio, per il finanziamento dei trattamenti di mobilità previsti dall'art. 45 del CCNL 1994-97 di cui al successivo art. 9, limitatamente alle tipologie di Enti di cui comma 1 del medesimo art. 45 e secondo le disponibilità degli Enti stessi, tenuto anche conto dei pregressi finanziamenti autorizzati in forza di atti normativi al titolo specifico;

c) per la restante disponibilità, allo scopo di premiare i risultati gestionali in termini di efficienza/produttività, come previsto dall'art. 44, comma 2, lettera *a)* del CCNL 1994-97.

Art. 8.

Conferimento del «premio di eccellenza»

1. Le risorse di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)* sono annualmente impiegate dagli enti per l'attribuzione, pubblica e motivata, di un particolare riconoscimento, sotto forma di «premio di eccellenza», ai dirigenti che si siano distinti per il valore e la qualità del contributo da essi offerto, anche attraverso un alto grado di coinvolgimento e di motivazione delle risorse umane, all'ottimizzazione del potenziale operativo dell'ente, allo sviluppo della progettualità aziendale, particolarmente in termini di innovazione e di stimolazione culturale, nonché al miglioramento del servizio. L'assegnazione dei premi, sulla base dei fattori di valutazione stabiliti dall'art. 44, comma 5, del CCNL 1994-97, non potrà interessare un numero di dirigenti superiore all'8% della consistenza complessiva della risorsa dirigenziale, con arrotondamento all'unità superiore. I premi verranno conferiti nel mese di dicembre di ciascun anno sulla base delle valutazioni riferite all'anno stesso in base a criteri predefiniti ed adeguatamente pubblicizzati; l'attribuzione stessa dovrà essere a sua volta oggetto di adeguata pubblicizzazione attraverso gli strumenti di comunicazione interna, fermo restando quanto previsto, in tema di verifiche da parte dei singoli dirigenti e delle Organizzazioni sindacali, dal comma 5 del richiamato art. 44.

2. Per gli enti che abbiano un numero di dirigenti in forza inferiore a 10, le risorse di cui al comma precedente saranno utilizzate nell'ambito delle finalità di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*.

3. Per gli enti con un numero di dirigenti in forza ricompreso fra 10 e 20, il premio di eccellenza è attribuito ad un solo dirigente, per un importo pari a 16.000.000 di lire e le restanti risorse saranno utilizzate nell'ambito delle finalità di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*.

4. Per gli enti ad elevata complessità organizzativa ed articolazione territoriale su base nazionale saranno posti in essere opportuni accorgimenti per assicurare un diffuso coinvolgimento della risorsa dirigenziale e, ove possibile, una equilibrata distribuzione dei riconoscimenti per aree geografiche anche pluriregionali.

5. Fatto salvo quanto specificato ai precedenti commi 2 e 3, in caso di mancata assegnazione dei premi, le risorse corrispondenti sono assegnate in uguale misura alla retribuzione di risultato ed alla dotazione per i premi di eccellenza rispettivamente dell'esercizio corrente e dell'esercizio immediatamente successivo. In ogni caso la mancata assegnazione dovrà risultare da comunicazione pubblica e motivata dell'Ente.

6. I risultati dell'applicazione dell'istituto regolato dal presente articolo saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia.

Art. 9.

Incentivazione della mobilità territoriale

1. Le risorse di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)* sono annualmente impiegate dagli Enti ivi considerati, per le esigenze individuate dall'art. 45 del CCNL 1994-97.

2. Il trattamento accessorio di cui al presente articolo, da gestirsi per le esigenze e con i criteri e le modalità individuati dall'art. 45 citato al comma 1, ha la durata massima di 2 anni ed è rinnovabile una sola volta per un anno.

Art. 10.

Risorse aggiuntive

1. In aggiunta alle risorse di cui agli articoli 4 e 6, gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di valutazione e verifica dell'attività degli uffici dirigenziali, possono incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione di risultato nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo al personale dirigente disciplinato dalla presente sezione del contratto riferito all'anno 1995 — ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti più favorevole — utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, direttamente riconducibili, anche congiuntamente:

a) a una maggiore efficacia dell'azione dei dirigenti nell'utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali e al conseguente aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi delle unità organizzative da essi dirette anche come effetto di una miglior gestione delle risorse umane e di un impiego più razionale degli altri fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica;

b) a un maggior impegno della risorsa dirigenziale nella conduzione delle attività istituzionali, anche per effetto di fenomeni di contrazione della consistenza numerica complessiva della risorsa dirigenziale, verificata al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente all'esercizio in corso, rispetto a quella risultante al 1° gennaio dello stesso anno.

2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'effettiva rilevazione da parte dell'ente, attraverso gli organismi e strumenti di controllo interno istituiti a norma del decreto legislativo n. 29/1993, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'azione dei dirigenti.

Art. 11.

Modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, del CCNL 1994-97, la programmazione delle politiche retributive riferite alla retribuzione accessoria dei dirigenti deve tendere ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse che costituiscono la dotazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e per quella di risultato, fatto salvo quanto previsto per il conferimento del premio di eccellenza dall'art. 8, comma 5.

2. Con riferimento alla retribuzione di posizione, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi inclusi gli incrementi determinati dalla progressiva riconversione delle risorse destinate alla progressione economica di anzianità, l'Amministrazione elabora un quadro programmatico, coerente con la predetta dotazione, degli incarichi dirigenziali secondo l'articolazione prevista, tenendo conto delle prevedibili variazioni del personale in forza in corso di esercizio e formulando un conseguente piano di utilizzo del Fondo. Tale piano dovrà prevedere una riserva congrua per l'ipotesi in cui, in corso d'anno, la situazione reale risultasse tale da configurare su base annua una spesa superiore a quella ipotizzata, comunque nei limiti delle disponibilità. Nell'eventualità in cui tale riserva risulti a fine esercizio in tutto o in parte inutilizzata, il relativo ammontare sarà redistribuito in misura proporzionale sulle retribuzioni di posizione corrisposte nell'intero esercizio, in modo da riadeguarne conseguentemente l'importo, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 5, comma 1. Qualora la situazione reale risultasse a fine esercizio tale da comportare una spesa ulteriormente inferiore a quella ipotizzata, le risorse residue saranno accantonate per essere destinate al Fondo per la retribuzione di risultato dell'esercizio immediatamente successivo.

3. Con riferimento alla retribuzione di risultato, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi incluse le eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 10, nonché le eventuali eccedenze del Fondo per la retribuzione di posizione dell'esercizio precedente, ed escluse le risorse destinate alla finalità di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, l'Amministrazione elabora un piano di impiego che preveda l'integrale utilizzo delle risorse del Fondo stesso, con riferimento all'ipotesi di pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera *a)* del CCNL 1994-97, tenendo conto delle eventuali esigenze di cui al predetto art. 7, comma 1, lettera *b)*, nei limiti ivi stabiliti. Nell'eventualità in cui a fine esercizio risultino risorse non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *f)* del CCNL 1994-97.

Art. 12.

Operatività e decorrenze dei nuovi istituti economici

1. La decorrenza economica dei nuovi istituti retributivi che si ricollegano alla responsabilità rivestita e ai risultati espressi dal dirigente di cui agli artt. 38 e seguenti del CCNL 1994-97, come disciplinati dagli articoli da 4 a 7 del presente CCNL, è fissata al 1° gennaio 1997. Con la medesima decorrenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del CCNL 1994-97, viene meno l'operatività degli istituti retributivi relativi alla retribuzione accessoria nelle sue diverse componenti, sostituiti dai nuovi istituti regolati dagli artt. 39, 40 e 45 del predetto, fatta eccezione per l'istituto dello straordinario, che cesserà contestualmente all'avvio dell'operatività delle disposizioni contenute, in tema di impegno di lavoro dei dirigenti, nell'art. 16 del medesimo CCNL, dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente CCNL.

2. Sino a quando i nuovi istituti retributivi di cui al comma 1 non siano effettivamente attivati, gli enti corrisponderanno ai dirigenti destinatari della presente sezione del contratto acconti mensili commisurati al valore dei trattamenti accessori mediamente percepiti nel 1996, salvo conguaglio dal momento in cui i nuovi istituti diverranno operativi.

Art. 13.

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali

1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al dirigente, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita, gli eventuali assegni *ad personam* in godimento e le eventuali indennità previste per legge con carattere di generalità; compete altresì la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco, secondo quanto già previsto con specifico riferimento ai distacchi sindacali, dall'art. 48, comma 3, del CCNL 1994-97.

Sezione seconda

I PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Art. 14.

Durata e decorrenza del contratto

1. La presente sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996-97, limitatamente ai contenuti economici, della corrispondente sezione seconda CCNL 1994-97. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 52, commi 2 e 3 e dell'art. 85, commi 1, 2 e 3 del CCNL 1994-97.

Art. 15.

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 ai professionisti destinatari della presente sezione del contratto viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 100.000; a decorrere dal 1° giugno 1996, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 252.000.

Tali incrementi non comportano il riassorbimento degli assegni *ad personam* eventualmente percepiti dal professionista per effetto di pregresso inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime, per dodici mensilità, spettante ai professionisti è stabilito:

per il livello iniziale, in L. 28.273.000;

per il primo livello differenziato di professionalità, in L. 39.192.000;

per il secondo livello differenziato di professionalità, in L. 49.192.000.

Art. 16.

Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi

1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 86, commi 3 e 4 ed art. 89, comma 1, lettera *b)*, del CCNL 1994-97, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria ivi previsto e la valutazione della relativa operatività e funzionalità.

2. In sede di prima applicazione, le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità, come regolamentate dall'art. 86 del CCNL 1994-97, sono accantonate sino alla decorrenza della operatività del nuovo istituto di cui all'art. 90, comma 1, lettera *b)*, primo alinea dello stesso CCNL, allo scopo di contribuire ad assicurarne l'attivazione.

Art. 17.

Rideterminazione dei contingenti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 87, comma 1, del CCNL 1994-97, il contingente relativo al secondo livello differenziato di professionalità previsto dall'art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nel 40 per cento della dotazione organica di ciascuna delle specifiche tipologie professionali disciplinate dalla presente sezione seconda. L'allineamento realizzato dei due livelli differenziati di professionalità, così determinati entrambi al 40% della citata dotazione organica, è orientato alla riconfigurazione del livello iniziale quale periodo di formazione e di inserimento, propedeutico al successivo sviluppo professionale.

2. La realizzazione, contrattualmente finanziata, del ridisegno della consistenza quantitativa dei livelli di professionalità previsto dal comma 1 costituisce condizione necessaria per assicurare il pieno utilizzo delle risorse, così come stabilito dall'art. 87, comma 2, del CCNL 1994-97. Conseguentemente gli enti assumono opportune iniziative per contenere i tempi di attuazione delle relative fasi operative.

3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, le amministrazioni indicono le selezioni previste dall'art. 87, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1° gennaio 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti dal predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalità. In sede di prima applicazione, il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267/1988, è accertato con riferimento alla data del 1° gennaio 1997.

Art. 18.

Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione accessoria

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 88 del CCNL 1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° gennaio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dall'art. 89 del predetto CCNL e con le ulteriori specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Le somme di cui all'art. 89, comma 1, lettera *a)*, del CCNL 1994-97, sono determinate con riferimento al personale destinatario della presente sezione, fatta eccezione per il personale medico disciplinato nella successiva sezione speciale, sulla base degli importi erogati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 al personale stesso per l'anno 1995. In sede di prima applicazione il Fondo per la retribuzione accessoria è decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

3. Le maggiorazioni retributive per incarichi di coordinamento di cui all'art. 89, comma 1, lettera *c)*, del CCNL 1994-97 sono valutate, ai fini della alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con riferimento agli importi spettanti per l'anno 1995.

4. In base a quanto previsto dall'art. 89, comma 1, lettera *e)*, del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione accessoria è altresì incrementato:

a decorrere dal 1° gennaio 1997 di una misura pari a L. 400.000 lorde annue per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 1995;

[[*a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998 di una ulteriore misura pari a L. 2.000.000 lorde annue per ogni professionista in servizio alla medesima data del 31 dicembre 1995.*]] (**).

5. I criteri di computo delle risorse previste nei commi 2, 3 e 4 potranno essere applicati, nel rispetto delle medesime modalità, sulla base dei valori retributivi e della consistenza numerica dei professionisti riferiti all'anno 1993, qualora tale riferimento risulti più favorevole in relazione alle modificazioni fisiologiche della consistenza quantitativa della risorsa professionale.

Art. 19.

Disciplina dell'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria

1. L'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 18 è regolato in conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del CCNL 1994-97, secondo le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Per le finalità di cui all'art. 90, comma 1, lettera *c)*, del CCNL 1994-97 e la relativa attuazione a norma dell'art. 91 dello stesso , gli enti destinano, nell'ambito del Fondo per la retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 40% delle somme di cui all'art. 89, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, secondo la relativa disciplina di cui all'art. 18 del presente contratto e con le decorrenze ivi indicate.

3. Nell'ambito della retribuzione di risultato sono annualmente utilizzate per le finalità di cui all'art. 91, comma 2, del CCNL 1994-1997 risorse pari allo 0,45% della massa retributiva 1995 riferita al personale destinatario della presente sezione del CCNL. La percentuale massima di destinatari di cui al medesimo articolo è stabilita nel 5% dello stesso personale.

4. Al fine di rispettare la priorità prevista dall'art. 90, comma 2, del CCNL1994-97 per la realizzazione delle finalità indicate dal comma 1, lettera *b)*, primo alinea, del medesimo articolo, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, sono riservate a tale obiettivo, con decorrenza 1° gennaio 1997 nell'ambito della dotazione del Fondo di cui al comma 1, L. 1.000.000 annue lorde per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5.

5. Le indennità di coordinamento di cui all'art. 90, comma 1, lettera *a)*, del CCNL 1994-97 sono determinate, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 10% delle seguenti voci retributive:

a) stipendio tabellare annuo lordo in godimento determinato secondo il livello, iniziale ovvero differenziato, di appartenenza;

b) maggiorazioni stipendiali ex art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 acquisite come retribuzione individuale di anzianità a norma dell'art. 86 del CCNL 1994-97.

6. Le indennità spettanti ai professionisti dell'area legale stabilite dall'art. 14, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 sono rivalutate rispettivamente da L. 1.000.000 a L. 1.800.000, da L. 2.000.000 a L. 3.200.000 e da L. 3.000.000 a L. 4.800.000.

7. In relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera *b)*, secondo alinea del CCNL 1994-97 è istituita una indennità fissa e ricorrente diretta a compensare gli oneri e le responsabilità per i professionisti di area diversa da quella legale, denominata «indennità professionale», stabilita nelle seguenti misure lorde annue:

L. 2.000.000 per i professionisti appartenenti al secondo livello differenziato di professionalità;

L. 1.500.000 per i professionisti appartenenti al primo livello differenziato di professionalità;

L. 1.200.000 per i professionisti appartenenti al livello iniziale.

8. In relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera *b)*, terzo alinea del CCNL 1994-97, è istituita una indennità di rimborso spese per autoaggiornamento in misura uguale per tutti i professionisti. La misura di detta indennità è fissata pari a L. 1.500.000 lorde annue pro-capite, salvo proporzionale decurtazione in caso di insufficienza delle dotazioni che residuano dall'applicazione dei precedenti commi e salvo proporzionale incremento sino ad un tetto di L. 3.000.000, nel caso inverso di capienza delle dotazioni predette.

9. Le eventuali risorse che risultassero non utilizzate a seguito dell'applicazione di quanto previsto dai commi da 3 a 8 andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 2.

10. Per l'esercizio 1997, in sede di prima applicazione, qualora le disponibilità previste dal presente articolo per le indennità di cui ai commi 4 e successivi risultassero insufficienti per le relative finalità, la quota definita al comma 2 sarà temporaneamente decurtata in misura corrispondente con ripristino del valore ivi previsto per i successivi esercizi.

11. Nell'eventualità in cui a fine esercizio le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *f)*, del CCNL 1994-97.

Art. 20.

Risorse aggiuntive

1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 19, gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di verifica e valutazione dei risultati, possono incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con vincolo di destinazione alla retribuzione di cui all'art. 91, comma 1, del CCNL 1994-97, nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo ai professionisti disciplinati dalla presente sezione del contratto riferito all'anno 1995 — ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti più favorevole — utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, direttamente riconducibili all'attività svolta nelle aree di attività influenzate dal ruolo dei professionisti.

2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'effettiva rilevazione da parte dell'ente, attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'azione dei professionisti.

Art. 21.

Operatività e decorrenze dei nuovi istituti economici

1. La decorrenza economica dei nuovi istituti retributivi accessori di cui agli articoli 90 e 91 del CCNL 1994-97, come disciplinati dagli articoli da 16 a 20 del presente è fissata al 1° gennaio 1997. Con la medesima decorrenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 88, comma 3, del CCNL 1994-97, viene meno l'operatività degli istituti retributivi relativi alla retribuzione accessoria nelle sue diverse componenti, sostituiti dai nuovi istituti regolati dagli articoli 90 e 91 del predetto CCNL, fatta eccezione per l'istituto dello straordinario, che cesserà contestualmente all'avvio dell'operatività delle disposizioni contenute, in tema di impegno di lavoro dei professionisti, nell'art. 66 del medesimo CCNL, dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente CCNL.

2. Qualora i nuovi istituti retributivi di cui al comma 1 non siano effettivamente attivati con effetto dalla data del 1° gennaio 1997, gli enti corrisponderanno ai professionisti destinatari della presente sezione del contratto acconti mensili commisurati al valore dei trattamenti accessori mediamente percepiti nel 1996, salvo conguaglio dal momento in cui i nuovi istituti diverranno operativi.

Art. 22.

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali

1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, al personale interessato competono, oltre alla retribuzione tabellare, all'indennità integrativa speciale, alla retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita ed agli assegni *ad personam* eventualmente in godimento, le seguenti componenti della retribuzione accessoria:

l'indennità di coordinamento eventualmente in godimento;

le quote retributive attribuite ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera *b)*, primo alinea, del CCNL 1994-1997;

l'indennità annua di cui all'art. 14, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, come disciplinata dal predetto art. 90 del CCNL 1994-1997, comma 1, lettera *b)*, quarto alinea nonché dall'art. 19, comma 6, del presente contratto;

le eventuali ulteriori indennità previste per legge con carattere di generalità.

Sezione speciale

IL PERSONALE MEDICO E VETERINARIO

Art. 23.

Durata e decorrenza del contratto

1. La presente sezione speciale del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996-97, limitatamente ai contenuti economici, dell'accordo relativo al personale medico e veterinario attuativo dell'art. 94 del CCNL 1994-97, d'ora in avanti richiamato con la dizione Accordo attuativo art. 94. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 52, commi 2 e 3 e dell'art. 85, commi 1 e 2, del CCNL 1994-97. Anche nella presente sezione sono utilizzate le dizioni «medici previdenziali» e «altri medici e veterinari» di cui all'art. 1 dell'Accordo attuativo art. 94, per individuare le corrispondenti categorie di personale; la dizione «medici e veterinari» senza altre specificazioni designa unitariamente tutte le figure professionali destinatarie della presente sezione speciale.

Art. 24.

Incrementi contrattuali nell'ambito della disciplina transitoria del personale medico e veterinario

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, lo stipendio tabellare dei medici previdenziali, in vista della ricollocazione del personale stesso nelle due fasce di cui al successivo art. 25, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi:

primario medico legale t.p.	L. 135.000
aiuto medico legale t.p.	» 100.000
assistente medico legale t.p.	» 244.000
primario medico legale t.d.	» 91.000
aiuto medico legale t.d.	» 62.000
assistente medico legale t.d.	» 170.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996, l'incremento di cui al comma 1 è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi:

primario medico legale t.p.	L. 339.000
aiuto medico legale t.p.	» 222.000
assistente medico legale t.p.	» 396.000
primario medico legale t.d.	» 230.500
aiuto medico legale t.d.	» 157.500
assistente medico legale t.d.	» 265.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997, l'incremento di cui al comma 2, con riferimento alle figure di assistente medico legale a tempo pieno ed assistente medico legale a tempo definito, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi:

assistente medico legale t.p.	L. 697.000
assistente medico legale t.d.	» 490.500

4. Lo stipendio tabellare del personale medico e veterinario di cui all'art. 94, comma 4, del CCNL 1994-97, in vista della ricollocazione del personale stesso nelle due fasce di cui al successivo art. 25, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi:

L. 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 1996;

ulteriori L. 152.000 a decorrere dal 1° giugno 1996.

5. A decorrere dal 1° luglio 1997, sono attribuite al personale medico e veterinario di cui al comma 4, i seguenti incrementi mensili lordi:

a) personale collocato nella seconda fascia e proveniente dal primo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale: L. 767.000;

b) personale collocato nella prima fascia e proveniente dal livello base di professionalità della decima qualifica funzionale: L. 633.000.

Art. 25.

Stipendio tabellare dei medici e veterinari di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilità dei medici e veterinari ricompresi nella prima fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 è determinato, a decorrere dal 1° luglio 1997, nelle seguenti misure:

L. 36.000.000 per i medici previdenziali a tempo pieno;

L. 22.500.000 per i medici previdenziali a tempo definito;

L. 36.000.000 per gli altri medici e veterinari di cui all'art. 94, comma 4, del CCNL 1994-97.

2. Lo stipendio tabellare dei medici previdenziali provenienti dalla posizione di aiuto m.l. a tempo pieno si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per dodici mensilità di L. 30.400 mensili, corrispondenti alla eccedenza della indennità integrativa speciale in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quella fissata dall'art. 27, comma 2.

3. Lo stipendio tabellare degli altri medici e veterinari, collocati nella prima fascia e provenienti dal livello iniziale di professionalità della decima qualifica funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per dodici mensilità di L. 10.800 mensili, corrispondenti alla eccedenza della indennità integrativa speciale in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quella fissata dall'art. 27, comma 1.

4. La differenza positiva che risulti tra l'importo dello stipendio tabellare in godimento e quello previsto nel comma 1 concorre a formare l'assegno *ad personam*, a norma del successivo art. 28.

Art. 26.

Stipendio tabellare dei medici e veterinari di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilità dei medici e veterinari ricompresi nella seconda fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 è determinato, a decorrere dal 1° luglio 1997, nelle seguenti misure:

L. 48.000.000 per i medici previdenziali a tempo pieno;

L. 33.030.000 per i medici previdenziali a tempo definito;

L. 48.000.000 per gli altri medici e veterinari di cui all'art. 94, comma 4, del CCNL 1994-97.

2. La differenza positiva che risulti tra l'importo dello stipendio tabellare in godimento e quello previsto nel comma 1, terzo alinea, concorre a formare l'assegno *ad personam*, a norma del successivo art. 28, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27, commi 3 e 4.

Art. 27.

Indennità integrativa speciale

1. A decorrere dal 1° luglio 1997, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante ai medici e veterinari di prima fascia è stabilita nell'importo lordo annuo di L. 13.883.000 per tredici mensilità. Per i medici previdenziali provenienti dalle posizioni di aiuto ed assistente a tempo definito, la predetta indennità integrativa è stabilita nell'importo lordo annuo di L. 13.473.000 per tredici mensilità.

2. A decorrere dal 1° luglio 1997, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante ai medici e veterinari di seconda fascia è stabilita nell'importo lordo annuo di L. 14.783.000 per tredici mensilità. Per i medici previdenziali provenienti dalla posizione di primario a tempo definito, la predetta indennità integrativa è stabilita nell'importo lordo annuo di L. 14.216.000 per tredici mensilità.

3. L'indennità integrativa speciale degli altri medici e veterinari, collocati nella seconda fascia e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per tredici mensilità di L. 118.000, corrispondente ad una quota della eccedenza dello stipendio tabellare in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quello fissato dall'art. 26, comma 1, terzo alinea.

4. L'indennità integrativa speciale degli altri medici e veterinari, collocati nella seconda fascia e provenienti dal primo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per tredici mensilità di L. 425.000 corrispondente alla eccedenza dello stipendio tabellare in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quello fissato dall'art. 26, comma 1, terzo alinea.

5. La differenza positiva che risulti tra l'importo dell'indennità integrativa speciale in godimento e quella prevista nei commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, concorre a formare l'assegno *ad personam*, a norma del successivo art. 28.

Art. 28.

Assegni ad personam

1. Ai medici previdenziali provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo definito è attribuito un assegno personale non riassorbibile e pensionabile nella misura annua lorda complessiva per tredici mensilità di L. 812.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 27, comma 4, pari a L. 348.000, e parte dell'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 12, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94, che è corrispondentemente ridotto nella sua misura annua per tredici mensilità di L. 467.000 lorde.

2. Agli altri medici e veterinari è attribuito un assegno personale non riassorbibile e pensionabile nelle misure annue lorde complessive per tredici mensilità di seguito indicate:

a) personale ricompreso nella seconda fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e proveniente dal secondo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale L. 1.173.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 26, comma 2, al netto dell'incremento dell'importo della indennità integrativa speciale stabilita dall'art. 27, comma 2;

b) personale ricompreso nella prima fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e proveniente dal secondo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale L. 15.073.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 26, comma 2, nonché la differenza positiva di cui all'art. 27, comma 3;

c) personale ricompreso nella prima fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e proveniente dal primo livello differenziato di professio-

nalità della decima qualifica funzionale L. 3.933.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 26, comma 2, nonché la differenza positiva di cui all'art. 27, comma 3.

Art. 29.

Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi

1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione dei Fondi per la retribuzione accessoria come ivi previsto.

2. In sede di prima applicazione, le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità, come regolamentate dall'art. 14 richiamato al comma 1, sono accantonate sino alla decorrenza della operatività del Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica e del Fondo per la retribuzione di risultato indicata al successivo art. 30, comma 1.

Art. 30.

Fondi per la retribuzione accessoria del personale medico e veterinario

1. I Fondi per i trattamenti accessori previsti dall'art. 15 dell'Accordo attuativo art. 94 del CCNL 1994-97 saranno resi operativi a decorrere dal 1° luglio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalità di alimentazione specificate nei commi che seguono.

2. Con riferimento ai medici previdenziali, le componenti che alimentano i Fondi di cui al comma 1 sono costituite dalle seguenti voci:

a) le quote di retribuzione accessoria pregressa che confluiscono negli istituti retributivi in cui si articola la nuova retribuzione accessoria del personale medico disciplinata dall'Accordo attuativo art. 94, individuate secondo i seguenti criteri:

1) la quantificazione è effettuata da ciascun ente nella misura corrispondente agli importi complessivamente erogati a qualunque titolo di retribuzione accessoria per l'anno 1995 al predetto personale, fatte salve le risorse destinate per il medesimo anno alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989;

2) la determinazione degli importi di cui al precedente alinea dovrà essere effettuata senza tenere conto dei riassorbimenti nello stipendio tabellare operati ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'Accordo attuativo art. 94 a decorrere dal 1° dicembre 1996;

3) l'importo così risultante dovrà quindi essere decurtato, su base annua per tredici mensilità, delle somme corrispondenti alle quote percentuali delle indennità utilizzate per i riassorbimenti nello stipendio tabellare a norma dell'art. 13, comma 2, dell'Accordo attuativo art. 94, applicate alle quantità effettivamente erogate per l'anno 1995 al personale ivi indicato; tali somme, non partecipano infatti alla formazione della nuova retribuzione accessoria perché già consolidate nel tabellare;

b) gli importi attribuiti a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94 e dell'art. 28, comma 1, del presente contratto, valutati, distintamente per ciascuna posizione ivi considerata con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 1995, in ragione annua per tredici mensilità;

c) le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità, come determinate ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94;

d) un ulteriore importo di L. 3.500.000 annue lorde per ciascun medico previdenziale in servizio alla data del 31 dicembre 1995;

e) le risorse aggiuntive di cui al successivo art. 37.

3. La somma complessivamente risultante dalla applicazione del comma 2 è ripartita tra i tre Fondi previsti dall'art. 15 dell'Accordo attuativo art. 94, come di seguito indicato:

Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *a),* dell'Accordo attuativo art. 94, la dotazione annua di tale Fondo è pari all'ammontare delle risorse complessivamente erogate per l'anno 1995 ai medici previdenziali per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario e turni dei medici non apicali, chiamati ad effettuare tali prestazioni così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 dell'Accordo attuativo art. 94, nonché per il pagamento della indennità di bilinguismo.

Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica. La dotazione annua di tale fondo è determinata secondo quanto stabilito dall'art. 16 dell'Accordo attuativo art. 94, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) gli incrementi di cui al predetto art. 16, lettera *a),* sono stabiliti in misura pari al totale delle nuove risorse di cui al comma 2, lettera *d),* del presente articolo;

b) la quota di cui al predetto art. 16, lettera *d),* è stabilita nella misura del 95% dell'ammontare risultante dalla applicazione del comma 2, punto *a),* del presente articolo decurtata della somma assegnata al Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro di cui al precedente primo alinea.

Fondo per la retribuzione di risultato. La dotazione annua di tale fondo è determinata secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, dell'Accordo attuativo art. 94, con la seguente specificazione:

a) in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 1, lettera *b),* è assegnata al Fondo una quota pari al 5% dell'ammontare risultante dalla applicazione del comma 2, punto *a),* del presente articolo decurtata della somma assegnata al Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro di cui al precedente primo alinea;

b) le risorse aggiuntive di cui al comma 2, lettera *e),* sono destinate integralmente al presente Fondo.

4. Con riferimento agli altri medici e veterinari, le componenti che alimentano i Fondi di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) un importo pari alla somma delle erogazioni a qualunque titolo effettuate per l'anno 1995 al predetto personale a titolo di retribuzione accessoria;

b) le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità, come determinate ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94;

c) un importo pari al 4,5% della massa salariale riferita al personale medico e veterinario per l'anno 1995;

d) a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, un ulteriore importo pari al 2,4% della medesima massa salariale di cui al precedente punto *c)*;

e) le risorse aggiuntive di cui al successivo art. 37.

5. La somma complessivamente risultante dalla applicazione del comma 4 è ripartita tra i tre Fondi previsti dall'art. 15 dell'Accordo attuativo art. 94, nel rispetto delle indicazioni che seguono:

Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *b)*, dell'Accordo attuativo art. 94, la dotazione annua di tale Fondo è determinata in ragione di L. 8.000.000 annue lorde per ciascun medico e veterinario in servizio alla data del 31 dicembre 1995, a valere sulle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*; con riferimento al solo ente Croce rossa italiana, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del servizio svolto, le risorse del Fondo potranno essere temporaneamente incrementate a valere sul Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo alinea e in presenza di disponibilità non utilizzate in quest'ultimo, qualora ciò sia necessario per far fronte ad eccezionali e non altrimenti fronteggiabili esigenze.

Fondo per la retribuzione di risultato. La dotazione annua di tale Fondo è determinata secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, dell'Accordo attuativo art. 94, con la seguente specificazione:

a) l'ammontare di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)*, del predetto Accordo è stabilito nella misura allo 0,2% della massa retributiva complessivamente erogata al personale medico e veterinario dell'ente per l'anno 1995, a valere sulle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*;

b) le risorse aggiuntive di cui al comma 4, lettera *d)*, sono destinate integralmente al presente Fondo.

Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica. La dotazione annua di tale Fondo è determinata secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo attuativo art. 94, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) concorre ad alimentare il Fondo l'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, al netto delle risorse utilizzate per il finanziamento del Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro e del Fondo per la retribuzione di risultato;

b) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dell'Accordo attuativo art. 94, gli incrementi ivi previsti sono stabiliti nella misura corrispondente all'intero ammontare delle risorse di cui al precedente comma 4, lettera *c)* e *d)*.

6. I criteri di computo delle risorse previste ai commi precedenti potranno essere applicati, nel rispetto delle medesime modalità, sulla base dei valori retributivi e della consistenza numerica dei medici e veterinari riferiti all'anno 1993, qualora tale riferimento risulti più favorevole in relazione alle modificazioni fisiologiche della consistenza quantitativa di tale risorsa.

7. Con riferimento all'anno 1997 e senza alcun pregiudizio per gli esercizi successivi, tenuto conto che i Fondi saranno resi operativi soltanto per la seconda metà dell'anno medesimo, le dotazioni dei fondi di cui ai commi 3 e 5 sono determinate in misura pari a sette tredicesimi e a sei dodicesimi dell'ammontare risultante dall'applicazione integrale di quanto ivi previsto su base annua e per il medesimo esercizio, rispettivamente per:

il Fondo per la retribuzione di posizione e di specificità medica;

il Fondo per la retribuzione di risultato e per il Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro.

Art. 31.

Valori minimi e massimi per ciascuna tipologia di funzione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per i medici previdenziali sono stabiliti come segue:

a) un minimo di L. 16.000.000 e un massimo di L. 70.000.000, per le responsabilità apicali riferite al coordinamento dell'attività sanitaria e/o alla direzione di strutture complesse, così come prefigurate dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, dell'Accordo attuativo art. 94;

b) un minimo di L. 2.300.000 e un massimo di L. 60.000.000, per le posizioni individuate sulla base della tipologia indicata dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, dell'Accordo attuativo art. 94; con riferimento al personale proveniente dalle posizioni di assistente medico legale a tempo pieno ed a tempo definito, il predetto minimo sarà efficace solo al compimento del quinto anno di anzianità, requisito già previsto anche per la maggiorazione dell'indennità di cui all'art. 110, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.

2. Per gli altri medici e veterinari, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per i medici previdenziali sono stabiliti come segue:

a) un minimo di L. 14.000.000 e un massimo di L. 70.000.000, per le responsabilità apicali riferite al coordinamento dell'attività sanitaria e/o alla direzione di strutture complesse, così come prefigurate dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, dell'Accordo attuativo art. 94;

b) dal minimo praticabile in relazione a quanto disposto dagli articoli 34 e 35 fino ad un massimo di L. 35.000.000, per le posizioni individuate sulla base della tipologia indicata dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, dell'Accordo attuativo art. 94.

3. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4 dell'Accordo attuativo art. 94, nei confronti dei medici e veterinari che svolgano attività libero professionale extramuraria si applicano, a decorrere dalla data di operatività delle presenti norme che disciplinano la retribuzione di posizione fissata al 1° luglio 1997, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 32.

Specifico trattamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo dell'Accordo attuativo art. 94, il valore economico dello specifico trattamento ivi previsto è stabilito, per gli altri medici e veterinari, nella misura fissa di L. 3.500.000 lorde annue per dodici mensilità.

Art. 33.

Indennità di specificità medica

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 18 dell'Accordo attuativo art. 94, il valore economico dell'indennità di specificità medica ivi prevista è stabilito nelle seguenti misure annue lorde, per dodici mensilità:

a) per i medici previdenziali ricompresi nella II fascia funzionale:

a tempo pieno, L. 20.000.000;

a tempo definito, L. 4.000.000;

b) per i medici previdenziali ricompresi nella I fascia funzionale:

a tempo pieno, L. 15.000.000;

a tempo definito, L. 2.000.000;

c) per gli altri medici e veterinari ricompresi nella II fascia funzionale, L. 20.000.000;

d) per gli altri medici e veterinari collocati nella I fascia funzionale e ricompresi, nelle situazioni contemplate dall'art. 7, comma 3, lettera *a)* dell'Accordo attuativo art. 94:

sub *a*2) e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale, L. 15.000.000;

sub *a*2) e provenienti dal primo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale, L. 15.000.000;

sub *a*2) e provenienti dal livello iniziale della decima qualifica funzionale, L. 1.850.000;

sub *a*1) L. 1.000.000.

2. La indennità di specificità medica di cui al presente articolo sarà corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1997.

Art. 34.

Indennità di posizione fissa

1. La componente fissa della retribuzione di posizione di cui all'art. 17, comma 6 dell'Accordo attuativo art. 94 è stabilita nei seguenti valori annui lordi per dodici mensilità:

a) *Medici previdenziali:*

II fascia, a tempo pieno, L. 10.000.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo pieno, L. 11.080.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo pieno, L. 7.940.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno, con oltre 5 anni, L. 2.000.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno, con meno di 5 anni, L. 425.000, fino al compimento del requisito di anzianità;

II fascia, a tempo definito, L. 3.470.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo definito, L. 4.470.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo definito, L. 1.610.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito, con oltre 5 anni, L. 1.000.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito, con meno di 5 anni, L. 210.000;

b) *Altri medici e veterinari:*

II fascia, L. 10.000.000;

I fascia, se ricompresi nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)* dell'Accordo attuativo art. 94:

sub *a*2) e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale, L. 7.940.000;

sub *a*2) e provenienti dal primo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale, L. 7.940.000;

sub *a*2) e provenienti dal livello iniziale della decima qualifica funzionale, L. 500.000;

sub *a*1), L. 500.000.

2. La indennità di posizione fissa di cui al presente articolo sarà corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1997.

Art. 35.

Indennità di posizione variabile

1. La componente variabile della retribuzione di posizione di cui all'art. 17, comma 7, dell'Accordo attuativo art. 94 è definita dall'ente in diretta correlazione con la graduazione delle funzioni di cui al citato articolo 17. Sino al conferimento degli incarichi di cui all'art. 5 dell'Accordo attuativo art. 94, essa è comunque garantita, a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1997 per i medici previdenziali [[*e dal 31 dicembre 1997 per gli altri medici e veterinari*]] (**), in aggiunta alla retribuzione di posizione fissa di cui al precedente art. 34, nei seguenti valori annui per dodici mensilità, da riassorbire, a regime, nei valori che saranno definiti in correlazione con gli incarichi medesimi:

a) *Medici previdenziali*

II fascia, a tempo pieno, L. 7.020.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo pieno, L. 7.040.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo pieno, L. 4.880.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno con oltre 5 anni, L. 820.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno con meno di 5 anni, L. 380.000;

II fascia, a tempo definito, L. 6.010.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo definito, L. 5.720.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo definito, L. 4.620.000;

I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito con oltre 5 anni, L. 1.505.000;

Ai medici della I fascia provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito con meno di 5 anni non compete indennità.

[[b) *altri medici e veterinari*

II fascia, L. 4.600.000;

I fascia, se ricompresi nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3, lettera A) dell'Accordo attuativo art. 94:

sub a2) e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale, L. 3.700.000;

sub a2) e provenienti dal primo livello differenziato di professionalità della decima qualifica funzionale, L. 1.850.000.

Ai medici della prima fascia delle restanti tipologie non compete indennità.]] (**).

Art. 36.

Premio per la qualità della prestazione individuale

1. La quota di risorse da utilizzare per le finalità di cui all'art. 21, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94, è stabilita, con riferimento alla generalità dei medici e veterinari, in una somma pari allo 0,2% del monte salari annuo relativo allo stesso personale. Per l'anno 1997, in accordo con la decorrenza al 1° luglio 1997, tale percentuale è pari allo 0,1%.

2. I premi per la qualità della prestazione individuale previsti dalla disposizione richiamata al precedente comma 1 sono corrisposti nel mese di dicembre di ciascun anno e concorrono, unitamente agli altri strumenti di cui si compone il sistema retributivo, ad apprezzare i particolari apporti individuali alla produttività del sistema e al miglioramento dei servizi gestiti degli enti nell'ambito della risorsa medica e veterinaria aziendale.

Art. 37.

Risorse aggiuntive

1. Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di verifica e valutazione dei risultati, possono incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 21 dell'Accordo attuativo art. 94, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, direttamente riconducibili all'attività svolta nelle aree di attività influenzate dal ruolo dei medici e veterinari. Il predetto incremento potrà essere operato, ricorrendo le predette situazioni, nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo ai medici e veterinari disciplinati dalla presente sezione speciale, riferito all'anno 1995, ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti più favorevole.

2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'accertamento da parte dell'ente, attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'apporto specifico dei medici e veterinari.

Art. 38.

Modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse

1. Una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione dei Fondi per la retribuzione accessoria previsti dal presente Contratto, le amministrazioni provvederanno ad una attenta programmazione dell'uso delle risorse al fine del loro razionale e pieno utilizzo entro i limiti delle dotazioni di ciascun Fondo. Nell'eventualità in cui a fine esercizio risultino risorse non utilizzate tra quelle destinate ai Fondi di cui agli art. 30 e seguenti, il relativo ammontare sarà ripartito, in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza

degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 57, comma 1, lettera *f)*, del CCNL 1994-97.

Art. 39.

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali

1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al medico previdenziale ed agli altri medici e veterinari, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita, gli eventuali assegni *ad personam* in godimento, l'indennità di specificità medica e le eventuali indennità previste per legge con carattere di generalità; compete altresì la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco.

(**) Vedi dichiarazione congiunta finale.

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente testo contrattuale saranno corretti, a cura dell'agenzia, previa informazione alle OO.SS firmatarie.

Dichiarazione congiunta finale

Le parti di testo del presente contratto riportate in carattere corsivo e circoscritte da doppia parentesi, con asterischi di rimando e nota in calce alla pagina, non sono state ammesse al visto e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti; esse saranno efficaci non appena concluso l'*iter* della relativa registrazione ai sensi dell'art. 25 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, già avviato con risoluzione del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997.

NOTA. — *Le parti indicate nella «dichiarazione congiunta finale» sono state registrate dalla Corte dei conti in data 1° agosto 1977 (Atti di Governo - Registro 109, foglio 11) a seguito della procedura prevista dall'art. 25 del R.D.12 luglio 1934, n. 1214.*

97A7288

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1997, n. **319**.

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;

Considerato che in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la deliberazione del 18 dicembre 1996 con la quale il CIPE, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate dal 1997, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527;

Ritenuto, per migliorare l'efficacia delle procedure di incentivazione, di apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 riguardanti, tra l'altro, l'introduzione di un secondo bando annuale, la riduzione dei tempi per le istruttorie e la formazione delle graduatorie, ed alcune semplificazioni procedurali;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 3 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38354 del 14 luglio 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro d'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «decreto», è modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (Verifica e programmazione degli interventi). — *1.* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;

b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;

c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;

d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;

e) valutazione dei criteri di cui all'articolo 6-*bis*;

f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.

Art. 3.

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto è sostituito dal seguente:

«*1.* Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni *C* e *D* della "Classificazione delle attività economiche ISTA T '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92.3.*c)* del Trattato di Roma, nonché le imprese, regolarmente costituite sotto forma di società ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco. Le attività ed i servizi ammissibili sono aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette imprese devono essere già costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata».

2. L'articolo 2, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

«*3.* Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni è correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a più iniziative o a più unità produttive, né la presentazione di più domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'articolo 1, comma 3 convenzionate con le banche concessionarie».

3. L'articolo 2, comma 4, del decreto è abrogato.

4. Nell'articolo 2, comma 10, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole di «cui al comma 9» sono inserite le seguenti: «, le condizioni di ammissibilità dei programmi e delle spese»;

b) alla fine del comma, dopo le parole «della Commissione dell'Unione Europea», sono aggiunte le seguenti parole: «o dal CIPE».

5. Nell'articolo 2, comma 11, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, la parola «operatore» e sostituita da: «impresa»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel

modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese».

6. L'articolo 2, comma 13, del decreto è sostituito dal seguente:

«*13*. Il tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno ed è determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal 1° gennaio di ciascun anno, esso è pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea».

Art. 4.

1. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, la lettera *g)*, è sostituita dalla seguente:

«*g)* trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata».

2. Nell'articolo 3, comma 2, del decreto, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie».

Art. 5.

1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole «relative all'acquisto», sono inserite le seguenti: «alla acquisizione mediante locazione finanziaria»;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;»;

c) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;».

2. L'articolo 4, comma 2, del decreto è sostituito dal seguente:

«*2*. Per le iniziative promosse dalle società fornitrici dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1 — ad eccezione di quelle iscritte al settore "Industria" dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilità delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere — le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate».

3. L'articolo 4, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

«*3*. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'articolo 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 e relative progettazioni, purché capitalizzate. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile».

Art. 6.

1. L'articolo 5, comma 1, del decreto è sostituito dal seguente:

«*1.* Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di iniziative che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando».

2. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) le parole «, in duplice originale», sono soppresse;

b) dopo le parole «presso le banche concessionarie» sono aggiunte le seguenti: «e gli istituti collaboratori»;

c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

«Qualora l'iniziativa cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposta ad altre iniziative della stessa impresa, relative a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolate o da agevolare ai sensi del presente decreto, la suddetta documentazione comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande».

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie».

4. L'articolo 5, comma 4, del decreto è sostituito dal seguente:

«*4.* La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate e ne venfica la completezza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento e del *business plan* e quella presentata al di fuori dei termini di cui al comma 1, non è considerata valida e viene restituita all'impresa entro trenta giorni lavorativi dalla data del ricevimento, con specifica nota contenente le relative motivazioni. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con allegata copia del modulo di domanda incompleto, e, nel caso di domanda inoltrata dalla società di leasing, anche a quest'ultima. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazioni e della documentazione diversi da quelli sopra indicati, la banca concessionaria, entro lo stesso termine di cui sopra, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. L 'impresa è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito ai dati ed alle documentazioni previste dalla presente normativa, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora l'integrazione dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque incompleta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata; detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Art. 7.

1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla fine della lettera *b)*, prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;»;

b) nella lettera *e)*, le parole «l'ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «la pertinenza»;

c) la lettera *g)* è abrogata.

2. L'articolo 6, comma 2, del decreto è sostituito dal seguente:

«*2.* Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza regione interessata».

3. L'articolo 6, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

«*3.* Entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione».

4. Dopo l'articolo 6, comma 3, del decreto, è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendono il mese di agosto».

5. Nell'articolo 6, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nella lettera *a)*, dopo le parole «per ciascuna iniziativa, i seguenti» la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque»;

b) nella lettera *a)*, dopo le parole «delibera CIPE 27 aprile 1995» sono inserite le seguenti parole: «e successive modifiche e integrazioni»;

c) nella lettera *a)*, dopo il punto 3) sono inseriti i seguenti:

«*4)* punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui al comma 6, lettera *e)*;

5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera *f)*»;

d) nella lettera *b)*, dopo le parole «i valori dei» la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque».

6. L'articolo 6, comma 5, del decreto è sostituito dal seguente:

«*5.* All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7. Nell'articolo 6, comma 6, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

«*a)* dopo la lettera *d)*, sono inserite le seguenti:

«*e)* le priorità regionali sono individuate, con le modalità di cui all'articolo 6-*bis*, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci;

f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime».

8. Nell'articolo 6, comma 7, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo le parole «dei fondi disponibili per», le parole «l'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna graduatoria».

9. L'articolo 6, comma 8, del decreto è sostituito dal seguente:

«*8.* Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all'articolo 5, comma 1».

10. L'articolo 6, comma 9, del decreto è sostituito dal seguente:

«*9.* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing».

11. Nell'articolo 6, comma 10, ultimo periodo del decreto dopo le parole «la dichiarazione attestante la», le parole «prima di dette date» sono sostituite dalle seguenti: «data di ultimazione del programma».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto è inserito il seguente:

«Articolo 6-*bis* (*Priorità regionali*). — *1.* Ai fini della determinazione dell'indicatore previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, n. 4, del presente decreto, le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di criteri, per la concessione delle agevolazioni, volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi alcuna proposta entro il predetto termine, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.

2. A tal fine ciascuna regione indica particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione degli interventi ed individua il relativo punteggio da attribuire.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, approva entro il 30 novembre di ciascun anno i criteri di applicazione delle priorità di cui al comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1».

Art. 9.

1. Nell'articolo 7, comma 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

«Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda».

Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole «Ciascuna delle», sono inserite le seguenti «due o».

3. L'articolo 7, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

«*3.* Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare».

4. L'articolo 7, comma 4, del decreto è sostituito dal seguente:

«*4.* L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'articolo 9».

5. Nell'articolo 7, comma 5, del decreto, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«All'atto dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni».

Art. 10.

1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche»;

b) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c1)* qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquatro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b* dei regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni»;

d) la letterae *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni — nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima — anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;».

2. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole «Nell'ipotesi», sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi»;

b) nel primo periodo, dopo le parole «prima della scadenza» sono inserite le seguenti: «dei 24 o».

Art. 11.

1. Nell'articolo 9, comma 5, del decreto, la lettera *g)* è abrogata.

2. Nell'articolo 9, comma 7, del decreto, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad ecccezione di quelle sub *a)*, *d)* ed *e)*, che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing».

3. Nell'articolo 9, comma 8, del decreto, dopo le parole «trasmettono entro» la parola «sessanta» è sostituita dalla parola: «novanta».

4. Nell'articolo 9, comma 10, del decreto, dopo le parole «comprendente un giudizio di», la parola «ammissibilità» è sostituita dalla parola «pertinenza».

Art. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 5, del decreto dopo le parole «ivi compreso il», «30%» è sostituito da «10%».

Art. 13.

1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997.

2. Le domande presentate per il bando chiuso il 31 dicembre 1996, per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo solo previa riformulazione, secondo le modalità e le procedure introdotte dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 201

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 66, è pubblicato il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527.

Note alle premesse:

— Il testo del D.L. n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) coordinato con la legge di conversione n. 488/1992 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 3. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima».

— Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), contenente norme sulle agevolazioni alle attività produttive:

«1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992 (per il titolo v. nella prima delle note alle premesse), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, citato nel soprariportato comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 96/1993:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nel limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.».

— La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995.

— La deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede, ai commi 1 e 2, che, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indica una conferenza di servizi. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. L'art. 15, al comma 1, dispone che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Note all'art. 3:

— Il comma 1 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manufatturiere, di cui alle sezioni C e D della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91», ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonché le imprese, costituite sotto forma di società ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco che può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— L'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma è il seguente:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a)-b) (omissis);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi».

— Il comma 3 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«3. Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di investimenti organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di più domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma. Dette iniziative, ivi comprese quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, possono essere realizzate anche con il sistema della locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie».

— Il comma 4 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, prevedeva la possibilità per un'impresa di richiedere la valutazione unitaria di più domande di agevolazione a fronte di programmi di investimento su più unità produttive collegati da un elevato livello di interconnessione produttiva.

— Il testo vigente del comma 10 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9, le condizioni di ammissibilità dei programmi e delle spese ed i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea o dal CIPE».

— Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni è espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa è stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese».

— Il comma 13 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale. A partire dal 1° gennaio 1994 esso è pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente e può essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione.».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, in conformità alla delibera CIPE 27 aprile 1995, possono essere concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimento:

a) costruzione di un nuovo impianto produttivo;

b) ampliamento: l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;

c) ammodernamento: l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

d) ristrutturazione: il progetto diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

e) riconversione: il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

f) riattivazione: l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi sog-

getti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;

g) *trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata».*

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995 n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. *Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie.* Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva il trasferimento».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, *alla acquisizione mediante locazione finanziaria* o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

a) *progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;*

b) *suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;*

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine va acquisita specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— Il comma 2 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«2. Per le iniziative promosse dalle società fornitrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, che sono ammesse a decorrere dall'anno solare relativo alla suddetta data; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte, le spese di funzionamento in generale, quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati ed all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese relative all'acquisto da parte della società di leasing di beni già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione di quelle strettamente attinenti l'acquisto del suolo aziendale. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci della ditta richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci».

— Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate).* — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Note all'art. 6:

— Il comma 1 dell'art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«1. La domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sulle risorse finanziarie di ciascun anno, è presentata dall'imprenditore alla banca concessionaria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto specificato all'art. 12, comma 3. Ai fini del rispetto del predetto termine, si considera quale data di presentazione quella del timbro postale di spedizione del plico raccomandato contenente il modulo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 2. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la domanda è presentata ad una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, prescelta dall'impresa, per il successivo inoltro alla banca concessionaria».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. La domanda di agevolazioni è presentata dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, definito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e reso disponibile anche presso le banche concessionarie *e gli istituti collaboratori,* compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima. *Qualora l'iniziativa cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposta ad altre iniziative della stessa impresa, relative a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolate o da agevolare ai sensi del presente decreto, la suddetta documentazione comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande».*

Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«3. *Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie.* Il modulo contiene, inoltre, specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte

dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il comma 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni richiesti è restituita all'imprenditore, unitamente alla documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, con specifica nota contenente le motivazioni della restituzione. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con allegata copia del modulo di domanda incompleto. L'imprenditore può ripresentare la domanda completa e la relativa documentazione, comunque entro lo stesso termine di cui sopra; solo quest'ultima è considerata a tutti gli effetti domanda di agevolazioni. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria la completezza della domanda di agevolazione viene accertata e specificatamente attestata alla banca concessionaria dalla società di leasing che ne assume pertanto la responsabilità.».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«1. Il responsabile del procedimento:

a) (omissis);

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

Note all'art. 7:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano:

a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori, *con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;*

c) la validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima;

d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;

e) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;

f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4».

— Il comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con plico raccomandato anche a mano, tra il 1° ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse finanziarie, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3 relative all'anno medesimo, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa».

— Il comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato così recitava:

«3. Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla lore pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione».

Il testo vigente del comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:

a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti *cinque* indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995 *e successive modifiche e integrazioni,* sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda:

1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

4) *punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui al comma 6, lettera* e);

5) *punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera* f);

b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei *cinque* indicatori suddetti normalizzati;

c) procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti».

— Per gli estremi della pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.

— Il comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«5. Per le iniziaive di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4 del presente articolo relativi alle singole domande oggetto del programma complessivo dell'impresa.

— Il testo vigente del comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue:

a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa è quello attualizzato con le modalità di cui all'art. 2, comma 11;

b) il valore dell'investimento complessivo è anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni;

c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa è quello delle unità aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed è convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento;

d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile è quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9;

*e) le priorità regionali sono individuate, con le modalità di cui all'art. 6-*bis*, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci;*

f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalità fissate con contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numeri intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime».

— Il testo vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per *ciascuna graduatoria*, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2».

— Il comma 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda, se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni».

— Il comma 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa di leasing».

— Il testo vigente del comma 10 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 5 come modificato dal decreto qui pubblicato e il seguente:

«10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la *data di ultimazione del programma* e sostituita dal verbale di consegna dei beni».

Note all'art. 9:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e il seguente:

«1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare ed alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3. *Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda».*

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Ciascuna delle due o tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa, è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata».

— Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«3. Ai fini di ciascuna delle tre erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria, anche tramite gli istituti collaboratori, unitamente alla relativa richiesta ed al certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale, ovvero, nel caso di ditte individuali, al certificato della competente CCIAA, la seguente documentazione:

a) in caso di anticipazione:

1) fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui al comma 2;

b) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:

1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato, nonché la conformità dei lavori eseguiti al programma medesimo;

2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero, nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia attesta la regolarità e lo stato della relativa pratica;

c) nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione di cui alla lettera *b)* è resa, con le medesime modalità, dalla società di leasing».

— Il comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, così recitava:

«4. L'erogazione della terza ed ultima quota è altresì subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9».

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«5. La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonché, al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. *All'atto dell'erogazione dell'ultima quota e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni».*

Note all'art. 10:

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995 n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

a) *qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;*

b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

c1) *qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota;*

d) *qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni;*

e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

f) *qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;*

g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato».

— Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 185 del 15 luglio 1988.

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Nelle ipotesi *sub d)* di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario».

Note all'art. 11:

— La lettera *g)* del comma 5 dell'art. 9 prevedeva che alla documentazione finale di spesa fosse allegata una dichiarazione attestante l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa.

— Il testo vigente del comma 7 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle *sub a), d)* ed *e)*, che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing».

— Il testo vigente del comma 8 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano e trasmettono entro novanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10. Le banche trasmettono altresì, ove previste, le dichiarazioni di cui al comma 6, dopo averne verificato la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata».

— Il testo vigente del comma 10 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle dichiarazioni di cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*. Detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, nonché le risultanze dell'accertamento da parte delle banche medesime sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto, secondo le modalità di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6».

97G0352

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio e professionali esteri ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Trabacca Matteo, nato a Rochford (GB) il 27 dicembre 1967, cittadino britannico, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui è stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista;

Premesso che il migrante di cui si tratta è stato fatto oggetto di un primo provvedimento in data 9 novembre 1994 e che, in esecuzione dello stesso, si è sottoposto, come da sua richiesta, a prova attitudinale il cui esito è stato negativo;

Premesso, altresì, che lo stesso è stato fatto oggetto di un secondo provvedimento ministeriale in data 26 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1997;

Premesso che con missiva pervenuta il 23 maggio 1997 ha inoltrato a quest'Amministrazione il certificato del 29 aprile 1997 attestante l'iscrizione all'Engineering Council (GB);

Premesso che con missiva pervenuta il 10 maggio 1997 ha inoltrato a quest'Amministrazione altresì il certificato del 22 aprile 1997 attestante l'elezione a membro dell'Institution of mechanical Engineers (GB);

Ritenuto opportuno provvedere una terza volta alla luce di tali fatti nuovi;

Preso atto che: la sopraindicata iscrizione reca il n. 485993 e decorre dal 31 luglio 1996 e la sopra indicata elezione è avvenuta il 3 giugno 1996;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in rettifica del provvedimento del 26 aprile 1997;

Preso atto che il migrante, per conseguire i sopra indicati titoli professionali britannici, ha provato colà di aver svolto due anni di praticantato e ulteriori due anni di esperienza professionalizzante, entrambi, successivamente al conseguimento nel luglio 1990 del titolo accademico post-secondario triennale denominato «bachelor of Engineering», presso l'Università del Sussex (GB);

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali — di cui è insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale britannico, il sig. Trabacca — rilevano cumulativamente, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'«ingegnere»;

Considerato, altresì, che i sopra indicati titoli britannici, presi unitariamente, radicano una formazione (di studi, praticantato e di esperienza) acquisita in campo «industriale», ramo «ingegneria meccanica» che, rispetto a quanto contemplato dalla legislazione didattico-universitaria italiana attualmente vigente nell'area ingegneristica di analogo settore per il conseguimento del titolo accademico di «dottore in ingegneria» con analoga specializzazione, si rivela essere limitata sia quanto ai suoi contenuti in quanto ai risultati con ciò conseguibili in termini di competenze, da un lato, di base di tipo metodologico e, dall'altro, realizzative e di esercizio;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Considerato, inoltre, che l'attività intellettuale quale racchiusa nei sopra indicati titoli professionali britannici — in ragione peraltro della coesistenza nel Regno Unito di altri e pari ordinati titoli professionali nell'area ingegneristica implicante riparto di competenze — si rivela più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'«ingegnere» italiano ha il diritto di esercitare, ai sensi della legislazione professionale attualmente vigente in Italia e, in particolare alla luce degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recanti l'oggetto professionale essenziale di un tale professionista, per altro verso;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Preso atto che il migrante non ha provato di aver maturato esperienza nel Paese di provenienza in rami dell'area ingegneristica diversi da quello in cui si è formato;

Preso atto che il sig. Trabacca non si è, a tutt'oggi, avvalso della facoltà prevista all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, sopra indicato; né, in esecuzione del provvedimento del 26 aprile 1997, della facoltà di opzione prevista all'art. 6, comma 1, dello stesso atto normativo;

Visti il ciclo di studi seguito, il praticantato e l'esperienza, conducenti cumulativamente, alla data 31 luglio 1996, al titolo professionale di «chartered engineer» in capo al sig. Trabacca;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi tenutesi il 12 dicembre 1996 e il 10 luglio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute appena indicate;

Decreta:

1. Al sig. Trabacca Matteo, nato a Rochford (GB) il 27 dicembre 1967, cittadino britannico, sono riconosciuti il titolo di studio post-secondario triennale di «bachelor of Engineering» e quelli professionali di cui in premessa, quali titoli cumulativamente rilevanti per l'accesso all'albo degli «ingegneri» e per l'esercizio di questa professione in Italia.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, vuoi le conoscenzè di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria, vuoi le capacità specialistico-professionali afferenti al settore «industriale» indirizzo «ingegneria meccanica», quali contemplate dalla legislazione didattico-universitaria e professionale, vigenti, e, in special modo, quelle che non hanno formato oggetto di studi e/o di approfondimenti per praticantato e per esperienza da parte del candidato nel Paese di provenienza.

4. Le materie individuate come sopra sono in specie: *a)* geometria (cod. A01C); *b)* fisica (cod. B01A); *c)* scienza delle costruzioni (cod. H07A).

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto — formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 — consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente una o più delle materie individuate al numero 4, sopra;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate sopra. L'indicato esame verterà altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor.*

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

9. Il provvedimento del 26 aprile 1997 cessa di produrre gli effetti giuridici a partire dalla data del presente.

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A7440

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 luglio 1997.

Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE, già modificata con direttiva 92/5/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale; attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE e le norme di bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino, dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta la necessità, in attuazione della direttiva 95/68/CE, di modificare gli allegati del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Ritenuto altresì, in conformità alla direttiva 95/5/CEE di dare attuazione all'articolo 4, comma 1., lettera *f)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Ritenuta infine l'opportunità di dettare disposizioni per chiarire gli obblighi derivanti dalla decisione 94/837/CE;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537

1. Gli allegati A, B, C e D al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

Art. 2.

Centri di riconfezionamento

1. I centri di riconfezionamento che procedono unicamente al raggruppamento dei prodotti a base di carne o degli altri prodotti di origine animale, esclusa qualsiasi operazione di deconfezionamento, devono

possedere i requisiti previsti dall'allegato B, capitolo VII, punto 1. I prodotti da essi provenienti devono conservare il bollo sanitario apposto dallo stabilimento di produzione di origine. Gli imballaggi provenienti da tali centri non devono rispettare le condizioni previste dal punto 2 del capitolo VI.

2. I centri di riconfezionamento che procedono ad operazioni di deconfezionamento, eventualmente seguite da sezionamento o tranciatura, e di riconfezionamento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e delle norme precedenti. Essi devono possedere i requisiti previsti nell'allegato *A*, capitoli I e II, nonché nell'allegato *B*, capitolo I, punto 1, lettere *a), b), d) e)* ed *f)* e punto 2, lettere *a), c), i)* e *j)*.

3. I prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento di cui al comma 2, devono essere sottoposti a bollatura sanitaria conformemente alle disposizioni dell'allegato *B*, capitolo VI.

In caso di raggruppamento di prodotti di provenienza diversa, il centro di riconfezionamento deve apporre il bollo sanitario sull'imballaggio più esterno.

4. I centri di riconfezionamento devono istituire un sistema di registrazione speciale, tale da consentire al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di risalire allo stabilimento di produzione di origine a partire da un prodotto riconfezionato.

Art. 3.

Bollatura sanitaria nazionale

1. I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni riservate alla commercializzazione in ambito nazionale devono essere muniti di un bollo sanitario di forma rettangolare riportante la dicitura Mercato Italiano nella parte superiore ed il numero di riconoscimento dello stabilimento, seguito dalla sola lettera elle maiuscola nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE.

Durante il trasporto i suddetti prodotti a base di carne devono essere accompagnati da documento commerciale sul quale dovrà figurare il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dalla sigla Mercato Italiano anziché dalla sigla CEE.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

egistrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1997
egistro n. 1 Sanità, foglio n. 285

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI GENERALI

Capitolo I

Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1. reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti contemplati dal presente decreto;

2. nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva:

a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri o, nei locali di refrigerazione e magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;

c) un soffitto facile da pulire;

d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori per eliminare il più possibile la condensazione su superfici quali muri e soffitti;

f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le mani;

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

3. nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti contemplati dal presente decreto si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2), salvo:

a) nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;

b) nei locali di congelazione o surgelazione, in cui è sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e imputrescibili, facile da pulire; in tal caso deve essere disponibile una installazione con capacità frigorifera in grado di mantenere le materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte dal presente decreto.

L'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui alla lettera *b)* costruiti anteriormente al 1° gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento.

I locali di magazzinaggio debbono essere sufficientemente vasti per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dal presente decreto;

4. dispositivi per il mantenimento delle condizioni igieniche e la protezione delle materie prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di carico e scarico;

5. dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);

6. dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;

7. recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua di materiali resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano, oppure un locale appropriato che possa essere chiuso a chiave se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni fase di lavoro.

Allorché l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie prime o prodotti;

8. attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili; per la disinfezione del materiale e degli utensili dev'essere utilizzata acqua avente una temperatura minima di 82°C o altri metodi di disinfezione riconosciuti dal Ministero della sanità;

9. un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme igieniche;

10. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Tuttavia, è possibile l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile;

11. un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi le mani; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;

12. un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispettivo, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente; qualora non sia richiesta la presenza costante del servizio veterinario della unità sanitaria locale, per custodirne attrezzature e materiali, è sufficiente un mobile di capienza adeguata che possa essere chiuso a chiave;

13. un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe;

14. un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione;

15. attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, a meno che, previo assenso del servizio veterinario della unità sanitaria locale, possano essere utilizzate attrezzature situate fuori dallo stabilimento;

16. qualora la tecnologia di fabbricazione dei non consenta l'uso di acqua per le procedure di pulizia, il servizio veterinario della unità sanitaria locale può accordare deroghe ai requisiti di cui ai punti 2) *a)* e *g)* nelle parti dello stabilimento interessate nonché autorizzare procedure alternative di pulizia e disinfezione.

Capitolo II

Condizioni igieniche generali

A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili.

1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle materie prime e dei prodotti, i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime e dei prodotti. La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate con una frequenza e secondo procedimenti conformi ai principi di cui all'articolo 7.

Negli stabilimenti non sono ammessi animali. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono depositati in locali o armadi che possano essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti.

3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti autorizzati. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione — simultanea o in momenti diversi — di altri prodotti alimentari adatti al consumo umano, previa autorizzazione dell'autorità competente. Tale restrizione non si applica alle attrezzature di trasporto utilizzate nei locali in cui non si procede alla lavorazione delle materie prime o dei prodotti contemplati dal presente decreto.

4. L'acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 deve essere utilizzata in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, è possibile l'uso di acqua non potabile per il raffreddamento degli impianti, la produzione di vapore, la lotta antincendio, a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione delle materie prime e dei prodotti.

5. I detersivi i disinfettanti e le sostanze simili devono essere utilizzati secondo le istruzioni dei fabbricanti in modo tale da non avere effetti negativi sulle attrezzature, i materiali, le materie prime ed i prodotti. Dopo l'utilizzazione, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con acqua potabile, a meno che le istruzioni di utilizzazione di dette sostanze siano tali da rendere superfluo il risciacquo.

I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati nel luogo o nell'armadio di cui al capitolo I, punto 14, del presente allegato.

6. La segatura o il materiale analogo non deve essere sparso sui pavimenti dei locali di lavoro e di deposito delle materie prime e dei prodotti di cui al presente decreto.

B. Condizioni igieniche generali per il personale.

1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare:

a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonché i copricapi puliti che raccolgano completamente la capigliatura; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti soggetti a contaminazione non imballati;

b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione delle materie prime e dei prodotti deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro e/o in caso di contaminazione; le ferite alle mani devono essere coperte da una fasciatura impermeabile;

c) nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione delle materie prime e dei prodotti non si può fumare, sputare, bere e mangiare.

2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la manipolazione delle materie prime e dei prodotti alle persone che potrebbero contaminarli fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attività.

All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

ALLEGATO *B*

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE

Capitolo I

Condizioni speciali per il riconoscimento degli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne

1. A prescindere dalle condizioni generali di cui all'allegato *A*, capitolo I, gli stabilimenti che fabbricano, manipolano e confezionano prodotti a base di carne devono avere almeno:

a) locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato:

1) a regime frigorifero, delle materie prime,

2) a temperatura ambiente o eventualmente, a seconda delle loro caratteristiche, a regime frigorifero, dei prodotti a base di carne, fermo restando che le materie prime, i prodotti a base di carne o gli altri prodotti di origine animale non confezionati devono essere immagazzinati separatamente dalle materie prime e dai prodotti imballati;

b) uno o più locali adeguati sufficientemente vasti per la fabbricazione e il confezionamento di prodotti a base di carne. Dette operazioni possono essere effettuate nello stesso locale, purché costituiscano un ciclo unico di produzione che garantisca l'osservanza dei requisiti dal presente decreto e la salubrità delle materie prime e dei prodotti finiti e purché la concezione e le dimensioni del locale di produzione lo consentano;

c) un locale o un dispositivo per il deposito di certi ingredienti, come gli additivi alimentari;

d) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste in materia al capitolo V, punto 3, e per la spedizione;

e) un locale per il deposito del materiale necessario per il confezionamento e per l'imballaggio;

f) un locale per la pulitura dell'attrezzatura e del materiale, quali ganci e recipienti.

2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve avere:

a) un locale oppure, se non vi è alcun pericolo di contaminazione, un luogo per la rimozione dell'imballaggio;

b) un locale oppure, se non vi è pericolo di contaminazione, un luogo per scongelare le materie prime;

c) un locale per le operazioni di sezionamento;

d) un locale o un impianto per l'essiccazione e la stagionatura;

e) un locale o un impianto per l'affumicatura;

f) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali, qualora queste materie prime non siano state sottoposte a dette operazioni nello stabilimento di origine;

g) un locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaborazione dei prodotti a base di carne;

h) un locale per la salatura in profondità munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere la temperatura prevista nel capitolo II, punto 4;

i) un locale, se necessario, per la pulitura preliminare dei prodotti a base di carne destinati all'affettamento, al sezionamento e al confezionamento;

j) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preimballati, munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione;

l) qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera *b)* può essere deciso, previo accordo dell'autorità competente, che alcune di tali operazioni possono essere effettuate in un locale comune.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera *b)*, le operazioni che possono costituire un rischio sanitario per taluni prodotti fabbricati simultaneamente e le operazioni che richiedano una produzione eccessiva di calore devono essere effettuate in un locale separato.

Capitolo II

Condizioni di igiene specifiche relative agli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne

1. I locali in cui sono immagazzinati o lavorati i prodotti alimentari diversi dalle carni o dai prodotti a base di carne e che possono entrare a far parte dei prodotti a base di carne, vanno soggetti alle norme generali di igiene contemplate dal presente decreto.

2. Le materie prime e gli ingredienti di cui sono composti i prodotti a base di carne o detti prodotti e i prodotti di origine animale nonché i recipienti che li contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo e devono essere manipolati in condizioni tali da non rischiare la contaminazione. Occorre provvedere a che non vi sia alcun contatto tra materie prime e prodotti finiti.

3. È possibile impiegare il legno nei locali di affumicatura, di salatura in profondità, di stagionatura e di salamoia, di deposito dei prodotti a base di carne nonché nel locale in cui si effettua la spedizione, qualora ciò sia indispensabile per ragioni di ordine tecnologico e sempreché non vi siano rischi di contaminazione per i prodotti. È possibile introdurre palette di legno in tali locali solamente per il trasporto di carni o di prodotti a base di carne imballati ed unicamente per tale uso. Si possono utilizzare metalli galvanizzati per l'essiccazione di prosciutti e salami, a condizione che tali metalli non siano corrosi e che non entrino in contatto con i prodotti a base di carne.

4. Le temperature nei locali o in una parte dei locali in cui vengono lavorate le carni, le carni macinate, usate quali materie prime, le preparazioni di carne ed i prodotti a base di carne devono consentire una produzione conforme alle norme igieniche; se del caso, questi locali o parti di essi devono essere provvisti di un impianto di climatizzazione.

Nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di sezionamento e di salatura in profondità, deve essere mantenuta una temperatura massima di 12°C, a meno che non si tratti degli stabilimenti di cui all'articolo 9, 1° comma, lettera *b)*.

Tuttavia, per gli stabilimenti, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ha la possibilità di derogare a detto requisito della temperatura qualora reputi giustificata una siffatta deroga per tener conto delle tecniche di preparazione del prodotto a base di carne.

Capitolo III

Disposizioni relative alle materie prime da utilizzare per la fabbricazione dei prodotti a base di carne

1. Per poter essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti a base di carne, le carni:

a) devono provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alle norme di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *c)*, e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente a dette norme;

b) fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione, devono essere conservate conformemente alle norme di cui all'articolo 2, lettera *c)*.

2. Le carni macinate e le preparazioni di carne che non siano prodotte nel locale di fabbricazione di cui al capitolo I, lettera *b)*, devono:

a) provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227 e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente al suddetto decreto;

b) essere conservate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227 fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione.

3. La presenza di prodotti di origine animale, diversi dalle carni definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nella preparazione di prodotti a base di carne è subordinata all'osservanza dei requisiti della legislazione comunitaria pertinente.

Capitolo IV

Controllo della produzione

1. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, il quale deve garantire il rispetto dei requisiti del presente decreto e, in particolare,

a) verificare:

1) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti, degli utensili e l'igiene del personale;

2) l'efficacia dei controlli effettuati dallo stabilimento, in conformità dell'articolo 7, segnatamente mediante l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni per il controllo ufficiale;

3) le condizioni microbiologiche ed igieniche degli altri prodotti di origine animale, eventualmente utilizzati nello stabilimento;

4) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne, che deve essere comunque tale da ridurre l'Aw a valori inferiori 0.97;

5) i recipienti ermeticamente chiusi, mediante campionatura a scelta casuale;

6) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di carne nonché l'identificazione dei prodotti dichiarati inadatti al consumo umano e la destinazione di questi ultimi;

7) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto.

b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio per il controllo ufficiale;

c) procedere a qualsiasi altro controllo che reputi necessario per appurare il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto;

d) accertare se un prodotto a base di carne sia stato fabbricato con carni cui siano stati incorporati altri prodotti alimentari, additivi alimentari o condimenti, mediante un'ispezione adeguata e controllando che il prodotto in questione risponda ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la sua composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, specie nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4.

2. In qualsiasi momento l'autorità competente deve avere libero accesso alle celle frigorifere e a tutti i locali di lavoro per verificare la rigorosa osservanza di queste disposizioni.

Capitolo V

Confezionamento, imballaggio e etichettatura

1. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti.

Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 108, il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne.

2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori, quali la terracotta e il vetro, o la plastica, che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione.

3. La lavorazione dei prodotti a base di carne nonché le operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche di cui al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni;

b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale apposito;

c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni, le carni macinate, le preparazioni di carne o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento;

d) l'allestimento degli imballaggi è effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale; è ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purché non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne;

e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione di carni, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non confezionati;

f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito.

4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sul confezionamento o sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute;

b) una dicitura che consenta d'identificare un quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura può consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno mese ed anno;

c) per gli imballaggi dei prodotti non destinati al consumatore, di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la data di preparazione o un codice che possa essere interpretato dal destinatario e dall'autorità competente e che ne consenta l'individuazione; tali dati possono in alternativa essere indicati secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale, qualora esistente, che l'autorizza;

Capitolo VI

Bollatura sanitaria

1. I prodotti a base di carne devono recare un bollo sanitario. Il bollo dev'essere applicato nello stabilimento, al momento della fabbricazione o immediatamente dopo, o nel centro di riconfezionamento; esso deve trovarsi in posizione chiaramente visibile, essere indelebile ed avere caratteri perfettamente leggibili. Il bollo sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sulla confezione se si tratta di confezione individuale o su un'etichetta apposta sulla confezione a norma del punto 4, lettera *b)*. Tuttavia, qualora il prodotto a base di carne sia confezionato ed imballato individualmente è sufficiente il bollo sanitario sull'imballaggio.

2. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di bollo sanitario a norma del comma 1 siano successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto anche sull'imballaggio.

3. In deroga al disposto di cui ai punti 1 e 2, non è necessaria la bollatura sanitaria di ogni singolo prodotto a base di carne:

a) quando il bollo sanitario di cui al punto 4 è apposto sulla parte esterna di ogni unità di vendita al dettaglio;

b) quando, per quanto riguarda i prodotti a base di carne contenuti in unità di spedizione e destinati ad essere successivamente trasformati o confezionati in uno stabilimento riconosciuto vengono rispettate le seguenti condizioni:

1) sulla parte esterna di dette unità è applicato in modo visibile il bollo sanitario dello stabilimento di spedizione in riconosciuto ed è indicato modo chiaro il luogo di destinazione;

2) lo stabilimento ricevente conserva e custodisce, per un periodo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *d)* un registro dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne ricevuti a norma del presente punto. Tuttavia, i prodotti a base di carne contenuti in grandi imballaggi e destinati alla vendita immediata senza trasformazione o riconfezionamento, debbono recare il bollo sanitario conforme ai punti 1, 2 e lettera *a)* del presente punto;

c) qualora sui prodotti a base di carne non confezionati, né imballati venduti all'ingrosso direttamente al dettagliante vengono rispettate le seguenti condizioni:

1) il bollo sanitario di cui al punto 1 è applicato sul contenitore;

2) il fabbricante tiene per il periodo previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera *d)* una registrazione dei quantitativi, dei tipi di prodotti a base di carne spediti a norma del presente comma nonché del nome del destinatario.

4. *a)* il bollo sanitario deve recare una delle seguenti indicazioni, racchiuse in un contorno ovale:

1) nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - S - UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento, o del centro di riconfezionamento, eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è stato riconosciuto;

nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;

2) nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;

al centro, il numero di riconoscimento dello stabilimento, o del centro di riconfezionamento eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è riconosciuto;

nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;

b) il bollo sanitario può essere applicato sul prodotto stesso con i mezzi autorizzati o preliminarmente stampato sulla confezione, sull'imballaggio o su un etichetta apposta sul prodotto o sulla sua confezione o imballaggio. Quando il bollo si trova sull'imballaggio deve essere distrutto al momento dell'apertura dello stesso. La mancata distruzione può essere ammessa solo se il bollo viene distrutto automaticamente con l'apertura dell'imballaggio. Per i prodotti contenuti in recipienti ermeticamente chiusi, il bollo deve essere applicato in modo indelebile sul coperchio o sulla scatola;

c) il bollo sanitario può essere costituito anche da una piastrina inamovibile di materiale resistente conforme a tutti i requisiti igienici, contenente le indicazioni precisate alla lettera *a)*.

5. Qualora un prodotto a base di carne contenga altre materie prime di origine animale, quali prodotti della pesca, prodotti lattiero caseari o prodotti a base di uova, dev'esservi applicato un solo bollo sanitario.

Capitolo VII

Magazzinaggio e trasporto

1. I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera *a)*.

Tuttavia, i prodotti a base di carne, possono essere anche immagazzinati al di fuori dei locali previsti a tale punto, purché:

a) i prodotti a base di carne, che non possono essere conservati a temperatura ambiente, siano immagazzinati in locali frigoriferi facenti parte di stabilimenti rinosciuti ai sensi del presente decreto o del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 o di altre disposizioni legislative di recepimento di direttive comunitarie pertinenti o in depositi frigoriferi autorizzati per il mercato nazionale ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 a condizione che siano protetti da confezionamento e/o imballaggio;

b) i prodotti a base di carne, che possono essere conservati a temperatura ambiente, siano conservati in depositi costruiti con materiali solidi, facili da pulire e da disinfettare, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. I prodotti a base di carne per cui sono indicate determinate temperature di immagazzinamento conformemente all'articolo 7, comma 2, devono essere conservati a tali temperature.

3. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano protetti da contaminazione o eventuali danni, tenuto conto della durata e dei mezzi di trasporto, nonché delle condizioni atmosferiche.

4. I prodotti a base di carne, ove occorra, devono essere trasportati in veicoli attrezzati in modo da assicurare il trasporto a temperature appropriate, in particolare rispettando le temperature indicate conformemente all'articolo 7, comma 2.

5. Il documento di accompagnamento commerciale di cui all'articolo 5, comma 4 deve accompagnare i prodotti a base di carne nella prima fase di commercializzazione.

Nei trasporti e nelle successive fasi di commercializzazione i prodotti dovranno essere accompagnati da un documento commerciale recante il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento speditore oppure, nel caso di stabilimenti di cui al punto 1, per i guali non è richiesta l'idoneità CEE, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 nonché dei dati relativi alla unità sanitaria locale incaricata del controllo sullo stabilimento.

Capitolo VIII

Condizioni specifiche per i prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi

A. Oltre a soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato *A*, gli stabilimenti che fabbricano prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi.

1. debbono disporre di:

a) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole da conserva verso il reparto di lavoro;

b) un dispositivo per l'accurata pulizia delle scatole da conserva immediatamente prima del riempimento;

c) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile abbastanza calda per eliminare i grassi dai recipienti dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave;

d) un locale adatto, un luogo o un impianto appropriato per raffreddare e asciugare i recipienti dopo il trattamento termico;

e) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi e prelevati come campioni;

f) apparecchiature apposite per verificare la tenuta dei recipienti e il loro stato di conservazione;

2. devono provvedere affinchè:

a) i recipienti ermeticamente chiusi siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento ad una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell'umidità e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti;

b) i recipienti che presentano formazione di gas siano sottoposti ad un esame complementare;

c) i termometri di cui sono munite le apparecchiature per il trattamento termico siano verificati con termometri tarati;

d) i recipienti siano:

1) scartati se danneggiati o difettosi;

2) scartati o puliti se puliti non sono e, nel caso delle scatole, pulite con cura immediatamente prima del riempimento con il dispositivo di pulizia di cui al punto 1, lettera *b)*; non è consentito l'uso di acqua stagnante;

3) se del caso, messi a sgocciolare per un periodo di tempo sufficiente dopo la pulizia e prima del riempimento;

4) se del caso, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave, lavati con il dispositivo di lavaggio con acqua potabile, eventualmente abbastanza calda per eliminare i grassi, di cui al punto 1, lettera *c)*;

5) dopo il trattamento termico, sottoposti a raffreddamento in acqua che soddisfi i requisiti di cui al punto B, quinto trattino;

6) prima o dopo il trattamento termico, manipolati in modo tale da evitare qualsiasi danno o contaminazione.

B. Il conduttore o il gestore dello stabilimento in cui si fabbricano prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi, deve inoltre accertare, con controlli a campione, che:

1) i prodotti a base di carne destinati ad essere immagazzinati a temperatura ambiente siano sottoposti ad un trattamento termico in grado di distruggere o disattivare i germi patogeni e le loro spore. È prescritta la tenuta di un registro dei parametri di fabbricazione quali la durata del riscaldamento, la temperatura, il riempimento, la capacità dei recipienti ecc.

Le apparecchiature per il trattamento termico devono essere munite di dispositivi di controllo per poter verificare che anche i recipienti abbiano subito un trattamento termico efficace;

2) il materiale utilizzato per i recipienti dev'essere conforme alle disposizioni comunitarie relative ai materiali che vengono in contatto con i prodotti alimentari;

3) la produzione giornaliera venga controllata ad intervalli prefissati, al fine di garantire l'efficacia della chiusura; all'uopo devono essere disponibili attrezzature adeguate per l'esame dei tagli perpendicolari e delle giunzioni di chiusura dei recipienti;

4) il fabbricante effettui ulteriori controlli a campione per assicurarsi che:

a) i prodotti sterilizzati abbiano subito un trattamento termico adeguato tramite gli accertamenti di seguito elencati:

— prove d'incubazione. L'incubazione deve avvenire alla temperatura di almeno a 37°C durante sette giorni o di almeno 35°C durante dieci giorni o qualsiasi altra combinazione temperatura/tempo riconosciuta eguivalente dal Ministero della sanità;

— esami microbiologici del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello stabilimento o in un altro laboratorio riconosciuto;

b) i prodotti pastorizzati in recipienti ermeticamente chiusi, soddisfino criteri riconosciuti dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale;

5) si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffreddamento contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione.

Tuttavia si può concedere una deroga a detto requisito se l'acqua è conforme ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

C. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale può consentire l'aggiunta di determinate sostanze all'acqua delle autoclavi per evitare la corrosione delle scatole per conserve nonché per addolcire e disinfettare l'acqua.

Per il raffreddamento dei recipienti sottoposti a trattamento termico, l'autorità competente può consentire l'uso di acqua in circolazione continua. Quest'acqua dev'essere filtrata e trattata al cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato. Scopo di questo trattamento è di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 in modo che essa non possa contaminare i prodotti e costituire un rischio per la salute umana.

L'acqua in circolazione continua deve trovarsi in un circuito chiuso di modo che sia impossibile utilizzarla per altri fini.

Sempre che non ci siano rischi di contaminazione, al termine di tutte le operazioni i pavimenti possono essere puliti con l'acqua utilizzata per raffreddare i recipienti o con l'acqua delle autoclavi.

Capitolo IX

Condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne

Oltre a soddisfare alle condizioni generali di cui all'allegato *A* e ai capitoli I, II e III del presente allegato:

1) gli stabilimenti che fabbricano piatti cucinati debbono disporre di un locale separato per la preparazione e il confezionamento dei piatti cucinati; tale locale separato non è obbligatorio quando i prodotti a base di carne e le carni vengono manipolati in momenti diversi, sempreché i locali utilizzati per tali operazioni vengano puliti e disinfettati ogni volta che sono stati utilizzati per un nuovo tipo di prodotto;

2. *a)* il prodotto a base di carne di cui è composto il piatto cucinato deve essere, subito dopo la cottura:

1) mescolato agli altri ingredienti, appena possibile da un punto di vista pratico; in tal caso il tempo in cui la temperatura del prodotto a base di carne è compresa tra 10°C e 60°C deve essere ridotto al minimo e comunque non superiore a due ore;

2) ovvero refrigerato ad una temperatura inferiore o uguale a 10°C prima di essere mescolato con gli altri ingredienti.

Qualora si faccia ricorso ad altri metodi di preparazione, questi ultimi devono essere riconosciuti dal Ministero della sanità che ne informa la Commissione europea;

b) il prodotto a base di carne e il piatto cucinato devono essere refrigerati ad una temperatura al centro inferiore o uguale a 10°C per un periodo di tempo che non superi le due ore dopo la cottura è portati quanto prima alla temperatura di magazzinaggio. Tuttavia l'autorità competente può consentire allo stabilimento di derogare al periodo di due ore, qualora un periodo di tempo più lungo sia giustificato per motivi connessi alla tecnologia di produzione applicata, e purché sia garantita la salubrità del prodotto finale;

c) se necessario, il piatto cucinato deve essere congelato o surgelato immediatamente dopo il raffreddamento;

3) l'etichettatura dei piatti cucinati deve essere conforme al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Ai fini del presente decreto, l'elenco degli ingredienti deve comprendere la menzione delle specie animali.

Su uno dei lati esterni della confezione del piatto cucinato, oltre alle altre indicazioni già previste, deve essere scritta molto chiaramente la data di fabbricazione;

4) i risultati dei vari controlli che il conduttore o il gestore deve effettuare sono conservati per essere presentati a qualsiasi richiesta dell'autorità competente per un periodo minimo che sarà fissato dall'autorità competente in base alla deperibilità del prodotto.

ALLEGATO *C*

NORME SPECIFICHE DI IGIENE PER LA FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Capitolo I

Condizioni generali

I luoghi di lavoro possono essere adibiti alla fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano soltanto alle seguenti condizioni:

a) le materie prime non adatte al consumo umano devono essere immagazzinate in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;

b) le materie prime devono venire lavorate in locali separati e in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo;

c) i prodotti finiti ottenuti da dette materie prime devono essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo umano.

Capitolo II

Condizioni speciali per i grassi animali fusi, i ciccioli e i sottoprodotti della fusione

Oltre alle condizioni specificate nell'allegato *A*, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

A. Norme relative agli stabilimenti di raccolta o di trasformazione di materie prime

1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7°C, a meno che le materie prime siano raccolte e fuse entro i termini indicati al punto *B*, 3, lettere *b)* e *c)*.

2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di:

a) un deposito frigorifero, a meno che le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro i limiti di tempo indicati nella lettera *B*, punto 3, lettere *b)* e *c)*;

b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime;

c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie prime;

d) se del caso, dispositivi per la frantumazione delle materie prime;

e) un impianto per la fusione delle materie prime mediante calore o pressione o altri metodi appropriati;

f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto allo stato liquido;

g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del grasso, per agevolarne il confezionamento e l'imballaggio, tranne qualora lo stabilimento effettui unicamente spedizioni di grassi animali fusi, allo stato liquido;

h) un locale di spedizione, tranne qualora lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa;

i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie prime non idonee al consumo umano;

j) se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi animali fusi e altri prodotti alimentari e/o condimenti;

k) qualora i ciccioli siano destinati al consumo umano, dispositivi appropriati che ne consentano la raccolta, il confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle norme di igiene prescritte, nonché di immagazzinaggio alle condizioni di cui al punto *B*, 9.

B) Norme supplementari di igiene per la preparazione di grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti

1. Le materie prime devono provenire da animali che alle ispezioni *ante mortem* e *post mortem* siano risultati idonei al consumo umano.

2. Le materie prime devono essere costituite da tessuti adiposi o ossa considerati idonei al consumo umano e ragionevolmente esenti da sangue e impurità. Esse non devono mostrare tracce di deterioramento e devono essere state prelevate nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte.

3. *a)* Per la preparazione di grassi animali fusi possono essere utilizzati soltanto tessuti adiposi o ossa raccolti presso macelli, laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione di carni. Le materie prime devono essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte e mantenute ad una temperatura interna pari o inferiore a 7°C;

b) in deroga a quanto previsto dalla lettera *a)*, le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate senza previa refrigerazione, purché siano sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute;

c) in deroga a quanto previsto dalla lettera *a)*, le materie prime raccolte presso le macellerie o in locali adiacenti a punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio di carni o di carni di pollame sono effettuati unicamente per la consegna diretta al consumatore finale, possono essere utilizzate per la preparazione di grassi animali fusi, a condizione che siano conformi a condizioni di igiene soddisfacenti e siano adeguatamente imballate. Qualora la raccolta venga effettuata ogni giorno, va osservata la temperatura indicata alle lettere *a)* e *b)*. Qualora non vengano raccolte ogni giorno, le materie prime devono essere sottoposte a refrigerazione immediatamente dopo essere state prodotte.

4. I veicoli e i contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto delle materie prime devono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione; i veicoli devono essere adeguatamente coperti. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate devono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.

5. Prima della fusione, le materie prime devono essere controllate per accertare la presenza di materie prime non idonee al consumo umano o di corpi estranei, che devono essere asportati.

6. Le materie prime devono essere fuse mediante calore, pressione o altro metodo appropriato; la successiva separazione del grasso deve avvenire mediante decantazione, centrifugazione, filtraggio o altro metodo appropriato. Nel corso del trattamento non devono essere usati solventi.

7. Il grasso fuso di animali preparato conformemente alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 può essere raffinato nel medesimo stabilimento o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualità fisico-chimica, se il grasso da raffinare è conforme alle norme di cui al punto 8.

8. Il grasso fuso di animali deve essere conforme alle norme seguenti, a seconda del tipo:

BOVINI	Sego commestibile		Sego da raffinare
	Prima spremitura (1)	Altri	
FFA(m/m % acidità oleica) massimo perossido massimo	0,75 4 meq/kg	1,25 4 meq/kg	3,0 6 meq/kg
Umidità e impurità odore, gusto, colore	max 0,5 normale		

SUINI	Grassi di suino commestibili		Strutto ed altri grassi di suino da raffinare (4)
	Strutto (2)	Altri (3)	
FFA(m/m % acidità oleica) massimo perossido massimo	0,75 4 meq/kg	1,25 6 meq/kg	2,0 6 meq/kg
Umidità e impurità odore, gusto, colore	max 0,5 normale		

Altri grassi animali	Commestibili	Da raffinare
FFA(m/m % acidità oleica) massimo perossido massimo	1,25 4 meq/kg	3,0 10 meq/kg
Umidità e impurità odore, gusto, colore	max 0,5 normale	

(1) I grassi animali fusi ottenuti da fusione a bassa temperatura di grassi freschi del cuore, della membrana, dei reni e del mesenterio di bovini, come pure di grassi provenienti da stabilimenti di sezionamento.

(2) I grassi fusi ottenuti dalla fusione di tessuti adiposi dei suini.

(3) I grassi fusi ottenuti dalla fusione di tessuti adiposi e ossa dei suini.

(4) Da destinare al consumo umano dopo essere stati sottoposti a trattamento ai raffinazione che consenta di rispettare i parametri previsti per i grassi di suino commestibili.

I prodotti di cui ai punti (2) e (3) possono essere sottoposti a trattamento di raffinazione.

9. I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati:

a) se fusi ad una temperatura uguale o inferiore a 70°C, ad una temperatura inferiore a 7°C per un periodo non superiore a ventiquattro ore, o ad una temperatura uguale o inferiore a -18°C;

b) se fusi ad una temperatura superiore a 70°C, se i ciccioli presentano un tenore di umidità uguale o superiore al 10% (m/m):

1) ad una temperatura inferiore a 7°C per un periodo non superiore a quarantotto ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura che dia una garanzia equivalente;

2) ad una temperatura uguale o inferiore a -18°C;

c) se fusi ad una temperatura superiore a 70°C e se i ciccioli presentano un tenore di umidità inferiore al 10% (m/m): nessuna prescrizione specifica.

Capitolo III

Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato *A*, e nei capitoli I, II e III dell'allegato *B*, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:

1) i locali, gli attrezzi e gli utensili possono essere utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti in questione; deve essere effettuata una netta ripartizione tra parte sporca e parte pulita;

2) non è consentito l'impiego di legno; tuttavia, è possibile l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione;

3) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;

4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;

5) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperature ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine.

In particolare i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3°C;

6) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti e eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.

7) La lavorazione di nervetti, testine, zampe, può essere eseguita negli stabilimenti di cui al presente capitolo, alle condizioni ivi previste.

Allegato *D*

CERTIFICATO SANITARIO
RELATIVO A PRODOTTI A BASE DI CARNE (1)

N. (2) ....

Paese speditore: ....
Ministero: ....
Servizio: ....
Riferimento (2): ....

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Prodotti preparati con carni di ....
(specie animale)

....

Natura dei prodotti: ....
Natura dell'imballaggio: ....
Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....
Temperatura di immagazzinamento e di trasporto: ....
Durata di conservazione (3): ....
Peso netto: ....

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione riconosciuto(i): ....

....

....

Se necessario:
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

....

....

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti sono spediti
da: ....
(luogo di spedizione)
a: ....
(paese di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (4): ....
Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto certifica che i prodotti a base di carne summenzionati:

a) sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne nelle condizioni specifiche previste dal presente decreto (5);

b) sono stati preparati con carni di specie animali diverse da quelle di cui all'art. 2, lettera *b)* del presente decreto (5);

c) sono destinati alla Repubblica ellenica (5).

V. Se necessario:

In caso di trasferimento in uno stabilimento o in un deposito frigorifero riconosciuto, l'identificazione:

a) del luogo del trasferimento (indirizzo e numero di riconoscimento):

....

....

....

b) del mezzo di trasporto (6):

....

....

Fatto a ...., il ....

....

timbro

....

....
(firma del veterinario ufficiale)
(cognome in lettere maiuscole)

---

(1) Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 77/99/CEE.

(2) Facoltativo.

(3) Da completare in caso di informazioni ai sensi dell'art. 7 della direttiva 77/99/CEE.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Cancellare la dicitura inutile.

(6) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

97A7291

DECRETO 6 agosto 1997.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Prato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n, 615, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto il decreto 25 agosto 1995 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Prato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1995;

Vista la documentazione inoltrata dalla regione Toscana riguardante la richiesta di revoca di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Prato;

Considerato che la regione medesima ha ritenuto opportuna la revoca del provvedimento sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per il territorio della provincia di Prato, la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 293

97A7354

DECRETO 6 agosto 1997.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina delle province di Alessandria e Novara.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Visto l'art. 14 del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per le province di Alessandria e Novara;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Alessandria e Novara è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 294

97A7355

DECRETO 18 settembre 1997.

Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del 26 maggio 1987 concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetamino-simili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive;

Visto il decreto del 13 aprile 1993 concernente divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e particolarmente le sanzioni di cui art. 8, commi 1 e 2;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 27 maggio 1996, 22 ottobre 1996, 28 ottobre 1996;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 3608 def./1 e n. 3608 def./2 del 9 dicembre 1996 e divenute esecutive a partire dall'11 gennaio 1997, concernenti l'obbligo di modificare gli stampati dei medicinali contenenti sostanze anoressizzanti a seguito dell'insorgenza di numerosi casi di ipertensione polmonare primaria concomitanti all'uso di dette sostanze, nonché la raccomandazione per gli Stati europei che l'uso di detti farmaci avvenga sotto la sorveglianza di medici esperti nel trattamento dell'obesità;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 3 febbraio 1997 e del 10 febbraio 1997;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 6 luglio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 17 settembre 1997 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nonché il divieto di utilizzo di tali sostanze nelle preparazioni magistrali;

Considerato che ulteriori misure concernenti le specialità medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina saranno adottate alla luce delle valutazioni che saranno formulate nel merito da parte della Commissione unica del farmaco;

Ravvisata l'opportunità di dare attuazione alle misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina e dexfenfluramina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione), o altre sostanze che abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.

Art. 2.

1. La dispensazione al pubblico delle specialità medicinali a base delle sostanze di cui all'art. 1, è soggetta, oltre che alla presentazione di ricetta non ripetibile, anche alla presentazione contestuale di un piano generale di trattamento del paziente.

2. Il piano generale di trattamento dovrà recare le seguenti informazioni:

a) nome e cognome del paziente;

b) data di compilazione;

c) indicazione del nome e della confezione della specialità medicinale;

d) dichiarazione del medico, sotto propria responsabilità, che all'inizio del trattamento, l'indice di massa corporea del paziente era maggiore od uguale a 30 kg/m^2;

e) dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in nessun caso superare i tre mesi;

f) nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta.

3. Il piano terapeutico, se presentato da solo, e le ricette redatte dopo la data di scadenza del piano terapeutico o, comunque, dopo tre mesi dalla data di compilazione di questo, non sono spedibili.

Art. 3.

1. La dispensazione di più confezioni è possibile, per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia, limitatamente alla prima spedizione, ed esclusivamente dietro presentazione di ricetta non ripetibile, che può essere rilasciata sia dallo specialista che dal medico curante, unitamente al piano generale di terapia redatto dallo specialista. Nelle successive spedizioni potrà essere dispensata una sola confezione per ricetta.

2. All'atto della spedizione, il farmacista apporrà timbro data e prezzo sul piano generale di terapia, che riconsegnerà al paziente, e tratterrà la ricetta.

3. Il farmacista è tenuto a non provvedere a nuove dispensazioni qualora non sia intercorso, in base alla posologia prescritta dallo specialista, il periodo di tempo previsto per l'assunzione da parte del paziente delle unità posologiche contenute nell'ultima confezione dispensata.

Art. 4.

1. Il piano generale di trattamento potrà essere redatto, in conformità alle presenti disposizioni, da medici specialisti in scienza dell'alimentazione o endocrinologia
e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.

Art. 5.

1. Le confezioni di specialità medicinali di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta esterna la seguente dicitura «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta». Deve essere esibito contestualmente il piano generale di terapia redatto da un medico specialista in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna».

Art. 6.

1. Il presente decreto non si applica alle sostanze fenfluramina e dexfenfluramina, per le quali restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1997, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro: BINDI

97A7418

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 settembre 1997.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre1993, n. 537, nel quale sono state stabilite anche le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificate ed integrate con successivi provvedimenti del 18 aprile 1994, 28 dicembre 1994, 10 aprile 1995 e 29 maggio 1995, 9 luglio 1996 e 2 agosto 1996;

Viste le proprie deliberazioni adottate nella riunione 9 giugno 1997 relativamente alla modifica della nota 9; nella riunione 7 luglio 1997 e 22 luglio 1997 per l'estensione della nota 13;

Ritenuto di dover provvedere in conformità alle proprie deliberazioni;

Dispone:

Art. 1.

Alle note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nel provvedimento CUF 30 dicembre 1993, modificate ed integrate con successivi provvedimenti in premessa citati, sono apportate le modificazioni specificate nel successivo art. 2.

Art. 2.

Sono così modificate le seguenti note:

Nota (9): Classe B: limitatamente alle indicazioni: «Pseudoallergia all'acido acetilsalicilico; pazienti sottoposti a stenting coronarico per un periodo di trattamento di trenta giorni». Registro ASL.

Nota (13): Classe A: limitatamente all'indicazione «ipercolesterolemie familiari».

Le ipercolesterolemie familiari sono malattie metaboliche, su base genetica, caratterizzate da elevati livelli di colesterolo plasmatico:

nell'adulto, colesterolo totale > 290 mg/dl e/o colesterolo LDL > 200 mg/dl;

in età prepubere, colesterolo totale > 250 mg/dl e/o colesterolo LDL > 175 mg/dl.

Tali valori devono essere rilevati a seguito di due determinazioni, dopo aver rigorosamente attuato le specifiche misure igienico-dietetiche (dieta a basso tenore lipidico, in particolare grassi saturi e colesterolo) per almeno tre mesi ed escluso le forme secondarie.

Per la diagnosi deve, inoltre, essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:

1) Valori di colesterolo totale > 290 mg/dl e/o colesterolo > 200 mg/dl, in un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli); in età prepubere, rispettivamente > 250 e 175 mg/dl;

2) Infarto miocardico e/o evento vascolare maggiore in altri distretti, nel paziente o in un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli), prima dei 55 anni nell'uomo e dei 60 nella donna;

3) Xantomatosi tendinea;

4) Documentazione del deficit recettoriale o genetico.

«L'indicazione è estesa, limitatamente alla SIMVASTATINA e alla PRAVASTATINA, a pazienti di età inferiore a 75 anni con documentato pregresso infarto miocardico o pregresso intervento di rivascolarizzazione miocardica (intervento di bypass o angioplastica coronarica) in presenza di valori di colesterolemia totale superiore a 210 mg/dl o colesterolemia LDL superiore a 130 mg/dl riscontrati dopo almeno tre mesi di dieta.

Si segnala che la riduzione del rischio globale è legata anche alla riduzione di altri fattori di rischio coronarico (fumo, ipertensione, sedentarietà, ecc.) e sembra legata all'entità della riduzione della colesterolemia. Pertanto l'adesione alla dieta va rafforzata costantemente anche dopo l'inizio della terapia farmacologica».

Art. 3.

Le specialità medicinali classificate nelle fasce A e B sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purché le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui è stata rilasciata l'A.I.C.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 307

97A7386

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° luglio 1997.

Affidamento al Consorzio di Pesaro della gestione della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997 relativo alla «nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Pesaro è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca e dei molluschi bivalvi nel compartimento di Pesaro a r.l. (CO.GE.MO.)», con sede in Fano (Pesaro) alla via N. Sauro n. 152 e con sede secondaria in Cattolica (Rimini) alla via A. Costa n. 63;

Considerato che al suddetto consorzio aderiscono soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitarte sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Consorzio nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Pesaro a r.l. (CO.GE.MO.)», cui aderiscono n. 61 unità su 65 autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Pesaro (CO.GE.MO.)» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel comparimento di Pesaro» può proporre al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Pesaro le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Pesaro.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel comparimento di Pesaro (CO.GE.MO.)» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Concorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Pesaro (CO.GE.MO.)» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Pesaro o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Pesaro (CO.GE.MO.)».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 245

97A7356

DECRETO 30 luglio 1997.

Applicazione del fondo di solidarietà nazionale della pesca nel mar Tirreno per la pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Avuto riguardo alla crisi della risorsa molluschi bivalvi nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno, crisi che si protrae da circa un anno;

Considerata la necessità di emanare misure tecniche di conservazione della risorsa e disposizioni idonne a consentire alle imprese di pesca interessate di fronteggiare la situazione economica particolarmente sfavorevole;

Vista la relazione intermedia, prodotta dall'operatore scientifico incaricato di valutare la consistenza della risorsa e di studiare le cause della situazione di crisi di essa, determinatasi nel mar Tirreno;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 28 luglio 1997, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. In dipendenza della crisi degli stocks di molluschi bivalvi nei compartimenti di Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, è dichiarata la eccezionale avversità ecologica anche sulla base delle relazioni scientifiche agli atti dell'amministrazione.

2. Alle unità dei compartimenti marittimi interessati, esercitantila pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, è fatto obbligo di sospendere l'attività di pesca dal 1° agosto al 31 dicembre 1997.

3. Al personale imbarcato, alla data del 26 luglio 1997 ovvero all'ultima data utile prima della sospensione dell'attività, sulle unità di cui al comma 2, che sono da considerare armate ed equipaggiate a tutti gli effetti, è corrisposto, per tutta la durata della sospensione dell'attività, a cura dell'armatore il minimo monetario garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo lo sbarco volontario da parte del marittimo e lo sbarco determinato da forza maggiore.

4. In dipendenza della dichiarazione di cui al comma 1 è corrisposto alle imprese un contributo a fondo perturo, per cinque mesi, nella misura di cinque milioni al mese con almeno due persone imbarcate, ovvero di tre milioni al mese per una sola persona imbarcata.

Art. 2.

1. Al fine di conseguire la concessione del contributo di cui all'art. 1 l'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto, è presentata a cura dell'armatore al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il pagamento del contributo previsto dall'art. 1 è disposto con decreto del Ministero per le politiche agricole secondo le seguenti modalità:

a) anticipazione pari a cinque quote del contributo entro il 15 ottobre 1997 dietro presentazione da parte di ciascun titolare dell'impresa interessata della certificazione antimafia;

b) corresponsione delle restanti due quote del contributo entro il 28 febbraio 1998.

Art. 3.

1. I titolari delle unità di cui all'art. 1 possono continuare ad esercitare l'attività di pesca con gli altri attrezzi cui siano autorizzati.

2. Ai fini di cui al comma 1 i medesimi titolari, che non hanno diritto ad alcuna indennità, richiedono alla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave la sospensione dell'abilitazione alla pesca dei molluschi bivalvi per il periodo di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. Entro il 31 dicembre 1997, avuto riguardo alle risultanze della ricerca in corso, saranno adottate misure gestinali della pesca dei molluschi bivalvi nel Tirreno, idonee a consentire la ripresa dell'attività.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 30 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 252

ALLEGATO *A*

Al Ministero per le politiche agricole

La sottoscritta ditta ....
con sede in .... via ....
codice fiscale e partita IVA ....
armatrice del M/P...
matricola .... di .... t.s.l.,
con apparato propulsore di .... H.P., chiede la corresponsione del contributo a fondo perduto a causa dell'eccezionale avversità ecologica dichiarata con decreto del Ministro per le politiche agricole.

All'uopo allega la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione nel registro delle imprese di pesca e l'inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previsti dalla normativa antimafia.

Imbarcati ....

Data ....

Firma autenticata

....

97A7358

DECRETO 31 luglio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 30 maggio 1997 recante disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 1;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visti gli accordi interprofessionali, stipulati in data 8 ottobre 1994 e 30 gennaio 1995 relativi alla pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1997 recante disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico;

Ritenuta la particolarità dell'area di pesca del Golfo di Trieste con riferimento alle aree antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, avuto riguardo anche all'avviso espresso dalla capitaneria di porto di Trieste;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi, effettuata con gli attrezzi denominati circuizione e volante, è disciplinata fino al 31 ottobre 1997 dalle disposizioni contenute nel decreto del 30 maggio 1997 così come modificato dal presente decreto.

Art. 2.

Avuto riguardo alle consuetudini ed agli usi locali, i comandanti delle capitanerie di porto di Trieste e di Monfalcone, sentita la Commissione consultiva locale, possono emanare disposizioni che contengano una disciplina diversa da quelle prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio 1997.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 253

97A7359

DECRETO 31 luglio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 25 novembre 1994 recante priorità per i progetti da finanziare ai sensi dello SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca).

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/988 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 novembre 1994 recante criteri prioritari per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento ai sensi del regolamento CEE 2080/93 dinanzi citato;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1997 con il quale è stato adottato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura relativo agli anni 1997-1999;

Avuto riguardo agli orientamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sui programmi di orientamento pluriennale delle flotte da pesca comunitarie per il periodo 1997-2001 (IV piano di orientamento pluriennale) con particolare riferimento alla riduzione del 20% dello sforzo di pesca al tonno rosso del Mediterraneo;

Ritenuta la opportunità di adeguare il decreto ministeriale 25 novembre 1994 in maniera da conformare le previsioni concernenti l'ammodernamento alle disposizioni del quinto piano triennale ed agli orientamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in attesa di provvedere in conformità della decisione della Commissione di approvazione del programma di orientamento della flotta italiana;

Ritenuta pertanto la opportunità di assegnare la priorità *d)* in luogo di quella *c)* all'ammodernamento delle unità abilitate alla pesca del tonno;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto ministeriale 25 novembre 1994 è cosi modificato:

«*c)* unità che esercitano la pesca con sistemi diversi dallo strascico, volante, draga idraulica, rete da posta derivante, nonché circuizione e palangari per la pesca del tonno;

d) unità che esercitano la pesca con i sistemi indicati alla lettera *c)*».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 254

97A7357

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 settembre 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1995, 1° settembre 1996, 1° marzo 1997 e 1° settembre 1997, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1997 e scadenza 1° marzo 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995, e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo di lire 910.815.000.000;

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo di lire 15.160.860.000.000;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 13.889.225.000.000;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 3.300.000.000.000;

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1997 e scadenza 1° marzo 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° settembre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1998, è accertato nella misura del:

3,50% per i CCT sessennali 1° settembre 1995, in circolazione per L. 910.815.000.000, cedola n. 5;

3,50% per i CCT settennali 1° settembre 1996, in circolazione per L. 15.160.860.000.000, cedola n. 3;

3,35% per i CCT settennali 1° marzo 1997, in circolazione per L. 13.889.225.000.000, cedola n. 2;

3,35% per i CCT settennali 1° settembre 1997, in circolazione per L. 3.300.000.000.000, cedola n. 1.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.138.347.662.500 così ripartite:

L. 31.878.525.000 per i CCT sessennali 1° settembre 1995;

L. 530.630.100.000 per i CCT settennali 1° settembre 1996;

L. 465.289.037.500 per i CCT settennali 1° settembre 1997;

L. 110.550.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1997,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A7384

DECRETO 12 settembre 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1991, 1° ottobre 1991, 1° aprile 1992, 1° ottobre 1993, 1° aprile 1994 e 1° ottobre 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348419/235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, attualmente in circolazione per l'importo di L. 7.480.000.000.000;

n. 349251/247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, attualmente in circolazione per l'importo di L. 9.522.940.000.000;

n. 825339/259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.851.845.090.000;

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 6.000.000.000.000;

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 15.700.000.000.000;

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 20.395.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1997 e scadenza 1° aprile 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento il 1° ottobre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1998, è determinato nella misura del:

3,65% per i CCT settennali 1° aprile 1991, in circolazione per L. 7.480.000.000.000, cedola n. 14;

3,65% per i CCT settennali 1° ottobre 1991, in circolazione per L. 9.522.940.000.000, cedola n. 13;

3,65% per i CCT settennali 1° aprile 1992, in circolazione per L. 10.851.845.000.000, cedola n. 12;

3,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1993, in circolazione per L. 6.000.000.000.000, cedola n. 9;

3,45% per i CCT settennali 1° aprile 1994, in circolazione per lire 15.700.000.000.000, cedola n. 8;

3,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1994, in circolazione per L. 20.395.000.000.000, cedola n. 7.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 2.468.977.152.500 così ripartite:

L. 273.020.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 347.587.310.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 396.092.342.500 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 207.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993;

L. 541.650.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1994;

L. 703.627.500.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1994,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A7385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di lavoro agricolo «Poderi di Montemerano», in Manciano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio d'amministrazione, del segretario e del presidente del c. s., depositata in tribunale in data 14 aprile 1980;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 21 giugno 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro agricolo «Poderi di Montemerano», con sede in Manciano, costituita in data 16 dicembre 1945, rogito notaio dott. Giuseppe Bruscalupi, rep. 9425, registro società n. 146, tribunale di Grosseto, BUSC n. 112/37772, sezione terza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 3 settembre 1997

Il direttore: BUONOMO

97A7362

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pesca arcipelago toscano», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio d'amministrazione, del segretario e del presidente del c. s., depositata in tribunale in data 21 dicembre 1984;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 27 gennaio 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Pesca arcipelago toscano», con sede in Grosseto, costituita in data 20 marzo 1991, rogito notaio dott. David Morelli, rep. 17684, registro società n. 9358, tribunale di Grosseto, Busc n. 1428/252561, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 3 settembre 1997

Il direttore: BUONOMO

97A7363

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.R.I.S.M.A.», in Orbetello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio d'amministrazione, del segretario e del presidente del c. s., depositata in tribunale in data 17 luglio 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 19 luglio 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «C.R.I.S.M.A.», con sede in Orbetello, costituita in data 6 agosto 1990, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, rep. 96592, registro società n. 8105, tribunale di Grosseto, Busc n. 1336/248804, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 3 settembre 1997

Il direttore: BUONOMO

97A7364

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Scuola famiglia», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 27 ottobre 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Scuola famiglia», con sede in Grosseto, costituita in data 29 giugno 1981, rogito notaio dott. Antonino Di Giovanni, rep. 49160, registro società n. 3637, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1123/185152, sezione seconda, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 3 settembre 1997

Il direttore: BUONOMO

97A7365

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Albergatori sviluppo turistico», in Follonica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 21 gennaio 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Albergatori sviluppo turistico», con sede in Follonica, costituita in data 3 luglio 1991, rogito notaio dott. Sergio Graziosi, rep. 3926, registro società n. 8502, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1378/255662, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 3 settembre 1997

Il direttore: BUONOMO

97A7366

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Grossetana di sviluppo», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio d'amministrazione, del segretario e del presidente del c. s., depositata in tribunale in data 30 dicembre 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 21 gennaio 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Grossetana di sviluppo», con sede in Grosseto, costituita in data 5 gennaio 1993, rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa, rep. 200992, registro società n. 9142, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1416/262158, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 3 settembre 1997

Il direttore: BUONOMO

97A7367

DECRETO 8 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo libertà bustese», in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui agli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 luglio 1997, riguardante la società cooperativa «Circolo libertà bustese», con sede in Busto Arsizio, via Volturno n. 8, data di costituzione 15 maggio 1946, registro società n. 3271, omologato dal tribunale di Busto Arsizio, BUSC n. 867/113568;

Decreta:

La predetta società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Varese, 8 settembre 1997

Il dirigente: BUONOMO

97A7361

DECRETO 9 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative agricole.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per le società cooperative di seguito indicate, da cui risulta che le stesse trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 4 luglio 1997 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti delle società cooperative di seguito elencate, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Ortofrutticola romagnola - C.O.R.» a r.l., con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Angelo Bolognesi di Forlì in data 29 gennaio 1964, repertorio n. 47898, omologato dal tribunale di Forlì in data 20 febbraio 1964, depositato in cancelleria il 13 aprile 1964, iscritto nel registro delle società (ora registro delle imprese) al n. 3997, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (BUSC) 533/85273;

2) società cooperativa «Cooperativa agricola zootecnica moderna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Meldola (Forlì), costituita per rogito notaio Anselmo Faticanti di Forlì in data 25 marzo 1974, repertorio n. 141357, omologato dal tribunale di Forlì in data 11 aprile 1974, depositato in cancelleria il 20 aprile 1974, iscritto nel registro delle società (ora registro delle imprese) al n. 5679, avente numero di posizione BUSC (bollettino ufficiale delle società cooperative) 1535/130659.

Forlì, 9 settembre 1997

Il direttore: CALABRESE

97A7368

DECRETO 9 settembre 1997.

Scioglimento di una società cooperativa mista.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 luglio 1997 in merito alla necessità che nei confronti della società cooperativa di seguito specificata venga adottato il provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa «TEA - Tecnologie energetiche alternative - società cooperativa a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Miccoli Favoni di Forlì in data 13 novembre 1989 (rep. n. 149852) omologato dal tribunale di Forlì in data 7 dicembre 1989, trascritto in cancelleria il 21 dicembre 1989, iscritta nel registro delle società (ora registro delle imprese) al n. 16488, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 2420/245104, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Forlì, 9 settembre 1997

Il direttore: CALABRESE

97A7369

DECRETO 10 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lunezia Tour», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Lunezia Tour», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Ceroni in data 1° ottobre 1917, rep. 72082, registro società 11787, tribunale di La Spezia, BUSC n. 1071/255854.

La Spezia, 10 settembre 1997

Il direttore provinciale r.: LEGITIMO

97A7360

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Integrazione del programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente l'istituzione della commissione tecnica per la spesa pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, il quale prevede che la predetta commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, opera sulla base delle direttive del CIPE;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che demanda al Ministro del bilancio la presentazione della Relazione annuale sullo stato della montagna italiana;

Vista la propria delibera del 23 aprile 1997 con la quale si approva il programma di attività per l'anno 1997 della commissione tecnica per la spesa pubblica;

Considerato che la legge 3 aprile 1997, n. 94, prevede due specifici adempimenti che interessano le aree montane, in particolare l'art. 1, comma 5, che prevede che il Ministro del bilancio presenti al Parlamento una relazione sulla destinazione alle aree montane delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri, e l'art. 6, comma 2 che prevede un coordinamento per i finanziamenti dei programmi comuni a più amministrazioni, anche per le aree montane, sia mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione delle spese delle amministrazioni interessate, sia mediante revisioni procedurali e contabili in materia di programmi comuni;

Considerato che le predette tematiche richiedono uno specifico approfondimento a carattere specialistico;

Ritenuto quindi opportuno che la commissione tecnica per la spesa pubblica analizzi le modalità attuative degli adempimenti di legge sopra descritti;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il programma di attività per l'anno 1997 della commissione tecnica per la spesa pubblica è integrato con le tematiche di cui alle premesse.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A7370

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, con le modificazioni e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319.

AVVERTENZA:

Il D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995. Il D.M. 31 luglio 1997, n. 319, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

Art. 1.

Convenzioni

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati a banche o società di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995.

3. La convenzione prevede altresì che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Tali convenzioni

regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

4. La convenzione prevede inoltre:

a) le modalità per l'effettuazione delle istruttorie e per la relativa trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie, in conformità alla deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995;

b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando la responsabilità civile per danni anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;

c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, di affidare ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie medesime;

e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria.

5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1-*bis*.

Verifica e programmazione degli interventi

1. *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività:*

a) *valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;*

b) *verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;*

c) *elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;*

d) *elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;*

e) *valutazione dei criteri di cui all'art. 6*-bis;

f) *elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.*

Art. 2.

Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni

1. *Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91», ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonché le imprese, regolarmente costituite sotto forma di società ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco. Le attività ed i servizi ammissibili sono aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette imprese devono essere già costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2, e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.*

2. Una quota non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3, è riservata alle piccole e medie imprese. Gli importi impegnati in favore delle imprese operanti nel settore dei servizi non possono eccedere il 5% delle suddette risorse.

3. *Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni è correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a più iniziative o a più unità produttive, né la presentazione di più domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie.*

4. *(Soppresso).*

5. Ai fini del presente regolamento:

a) per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere:

1) è definita piccola e media l'impresa che:

1*a)* ha un massimo di 250 dipendenti;

1*b)* ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU;

1*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

2) è definita piccola l'impresa che:

2*a)* ha un massimo di 50 dipendenti;

2*b)* ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU;

2*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

b) per le imprese fornitrici di servizi:

1) è definita piccola e media l'impresa che:

1*a)* ha un massimo di 95 dipendenti;

1*b)* ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ECU;

1*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

2) è definita piccola l'impresa che:

2*a)* ha un massimo di 20 dipendenti;

2*b)* ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 0,75 milioni di ECU;

2*c)* fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

6. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare in relazione al presente articolo è individuato nella misura di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993 e agli adeguamenti annuali previsti dal comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto.

7. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al comma 8, sono considerati:

a) il fatturato netto annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dalla dichiarazione dei redditi, relativi all'esercizio precedente la data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione;

b) il numero medio dei dipendenti occupati dall'impresa richiedente nell'esercizio cui si riferiscono i dati di cui alla lettera *a);*

c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, risultante alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione.

8. Agli stessi fini di cui al comma 7, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione del modulo di domanda delle agevolazioni, sono considerati il numero dei dipendenti occupati in azienda, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e l'attivo dello stato patrimoniale risultanti alla stessa data.

9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 4 ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), sono le seguenti:

a) imprese ubicate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni:

1) province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano: 65%, di cui 50% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;

2) province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari: 55%, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese;

3) province della regione Abruzzo: 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese;

4) province della regione Molise: 55% ESN, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese, dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% per le altre imprese dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998; 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese dal 1° gennaio 1999;

b) imprese ubicate nelle aree degli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni:

1) nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;

2) nelle altre aree: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

c) imprese ubicate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.

10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9, *le condizioni di ammissibilità dei programmi e delle spese* ed i limiti dimensionali di cui al comma 5, sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea *o dal CIPE.*

11. *L'impresa* richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni è espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione

lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa è stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. *L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese.*

12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL è rivalutato, in relazione al piano di disponibilità delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1. L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale.

13. *Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione-rivalutazione, come disciplinato dalla normativa cominitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal 1° gennaio di ciascun anno, esso è pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea.*

14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 3.

Progetto

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, in conformità alla delibera CIPE 27 aprile 1995, possono essere concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimento:

a) costruzione di un nuovo impianto produttivo;

b) ampliamento: l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;

c) ammodernamento: l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

d) ristrutturazione: il progetto diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

e) riconversione: il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

f) riattivazione: l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;

g) *trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.*

2. *Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie.* Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, *all'acquisizione mediante locazione finanziaria* o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) *progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;*

b) *suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;*

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine va acquisita specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. *Per le iniziative promosse dalle società fornitrici dei servizi di cui all 'art. 2, comma 1 — ad eccezione di quelle iscritte al settore «Industria» dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilità delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere — le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere* e) *ed* f) *del comma 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate.*

3. *Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'art. 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere* e) *ed* f) *del comma 1 e relative progettazioni, purché capitalizzate. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.*

4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dellart. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.

Art. 5.

Presentazione delle domande di agevolazione

1. *Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di iniziative che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando.*

2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, definito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e reso disponibile anche presso le banche concessionarie *e gli istituti collaboratori,* compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima. *Qualora l'iniziativa cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposta ad altre iniziative della stessa impresa, relative a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolate o da agevolare ai sensi dei presente decreto, la suddetta documentazione comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.*

3. *Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e l'impegno a dichiarare, successi-*

vamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6.

4. *La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate e ne verifica la completezza. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera* b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento e del business plan e quella presentata al di fuori dei termini di cui al comma 1, non è considerata valida e viene restituita all'impresa entro trenta giorni lavorativi dalla data del ricevimento, con specifica nota contenente le relative motivazioni. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con allegata copia del modulo di domanda incompleto, e, nei caso di domanda inoltrata dalla società di leasing, anche a quest'ultima. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazioni e della documentazione diversi da quelli sopra indicati, la banca concessionaria, entro lo stesso termine di cui sopra, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. L'impresa è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito ai dati ed alle documentazioni previste dalla presente normativa, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art. 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora l'integrazione dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque incompleta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata; detta nota è inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Art. 6.

Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano:

a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori, *con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;*

c) la validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima;

d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;

e) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;

f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4.

2. *Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata.*

3. *Entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede allo loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione.*

3-bis. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto.*

4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:

a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti *cinque* indicatori di cui al punto 5, lettera *c5)* della delibera CIPE 27 aprile 1995 *e successive modifiche e integrazioni,* sulla base degli esiti istruttori della banca

concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda:

1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

4) *punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui al comma 6, lettera* e);

5) *punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera* f);

b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei *cinque* indicatori suddetti normalizzati;

c) si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti.

5. *All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue:

a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa è quello attualizzato con le modalità di cui all'art. 2, comma 11;

b) il valore dell'investimento complessivo è anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni;

c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa è quello delle unità aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed è convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento;

d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile è quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9;

e) *le priorità regionali sono individuate, con le modalità di cui all'art.* 6-bis, *con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci;*

f) *le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime.*

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per *ciascuna graduatoria,* tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.

8. *Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all'art. 5, comma 1.*

9. *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing.*

10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa all'entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la *data di ultimazione del programma* è sostituita dal verbale di consegna dei beni.

Art. 6-bis.

Priorità regionali

1. *Ai fini della determinazione dell'indicatore previsto dall'art. 6, comma 4, lettera* a), *n. 4 del presente decreto, le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di criteri, per la concessione delle agevolazioni, volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi alcuna proposta entro il predetto termine, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.*

2. *A tal fine ciascuna regione indica particolari aree dei territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione degli interventi ed individua il relativo punteggio da attribuire.*

3. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, approva entro il 30 novembre di ciascun anno i criteri di applicazione delle priorità di cui ai comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1.*

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3. *Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda.*

2. Ciascuna delle *due o* tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa, è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. *Ai fini di ciascina erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare.*

4. *L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9.*

5. La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonché, al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. *All'atto dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni il ESN o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni.*

6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 8.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

a) *qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;*

b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

c1) *qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota;*

d) *qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni;*

e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

f) *qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni - nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;*

g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

2. Nell'ipotesi sub *b)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione

dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa. Negli altri casi la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. Ai fini di cui sopra l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. La banca invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare. Le relative verifiche possono essere effettuate nel corso degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso in cui gli accertamenti o le ispezioni dovessero evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione alle spese ammesse afferenti le immobilizzazioni distratte, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo.

3. Nell'ipotesi sub *c)* di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

4. *Nelle ipotesi* sub *d)* di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza *dei 24 o* dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario.

5. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

6. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; in tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.

Art. 9.

Documentazione di spesa

1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata.

2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la società di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione.

3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:

a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti di cui all'art. 4, comma 3, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

c) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati.

4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub *a), b)* e *c)* di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.

5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:

a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata; l'entrata a regime avviene entro 24 mesi dalla entrata in funzione;

b) la conformità degli elenchi o degli elaborati sub *b)* e *c)* del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

c) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;

e) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

6. Per le iniziative con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui

all'art. 5, comma 2, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. *Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub* a), d) *ed* e), *che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing.*

8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano e trasmettono entro *novanta* giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10. Le banche trasmettono altresì, ove previste, le dichiarazioni di cui al comma 6, dopo averne verificato la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata.

9. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 3, le banche attestano di essere in possesso delle dichiarazioni di cui al comma 5 regolari e complete.

10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle dichiarazioni di cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio di *pertinenza* e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*. Detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, nonché le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesime sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa.

Art. 10.

Concessione definitiva delle agevolazioni

1. Dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa e della relazione finale da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le iniziative diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti è attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.

3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9, comma 10.

4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 10, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni.

5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro, secondo le modalità di cui all'art. 7, ivi compreso il *10%* di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6.

6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.

7. In relazione al piano di erogazione delle agevolazioni a favore di ciascuna impresa, la banca concessionaria provvede, con le modalità e nei termini fissati dalla convenzione di cui all'art. 1, a versare le eventuali somme residue non erogate, maggiorate degli interessi maturati al vigente tasso ufficiale di sconto, nonché gli interessi, al medesimo tasso, non riconosciuti alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 2, all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 11.

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104, tranne che per insussistenza delle condizioni di ammissibilità, nè ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalità di cui al presente regola-

mento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilità e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso.

2. Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'art. 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1, il termine di ultimazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, lettera *d)* si intende automaticamente prorogato di sei mesi.

3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art. 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7289

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1488 del 28 agosto 1997

Specialità medicinale: VASODIN:

50 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 026060020;

«Retard» 30 capsule 40 mg, n. di A.I.C.: 026060032.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Alfa Wassermann sita in Contrada S. Emidio s.n. civ. - Alanno (Pescara).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1489 del 28 agosto 1997

Specialità medicinale: PERACIL:

1 flac. 1 g + 1 fiala 2 ml iv, n. di A.I.C.: 028595015;

1 flac. 2 g + fiala 4 ml im iv, n. di A.I.C.: 028595027.

Società laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma, codice fiscale 08205300588.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Biopharma S.r.l. sita in via delle Gerbere s.n.c., località S. Palomba - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1490 del 28 agosto 1997

Specialità medicinale: PNU-IMUNE* 23:

fiala sir. monodose 0,5 ml, n. di A.I.C.: 029547015;

10 fiale sir. monodose 0,5 ml, n. di A.I.C.: 029547027.

Società Cyanamid Italia S.p.a., via Nettunense, 90 - Aprilia.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Vetter Pharma-Fertigung GmbH - Germania.

Le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Vetter Pharma-Fertigung GmbH - Germania.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1491 del 28 agosto 1997

Specialità medicinale: SPASMEX: 20 compresse, n. di A.I.C.: 020851046.

Società La Farmochimica italiana S.r.l., via Gesù, 10 - 20123 Milano, codice fiscale 09098120158.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l., sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1492 del 28 agosto 1997

Specialità medicinale: TAUMA: flacone sciroppo 130 g, n. di A.I.C.: 028100016.

Società Laboratori italiana Vaillant S.r.l., via Anfossi, 2 - 20100 Milano, codice fiscale 00792990152.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli microbiologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab S.r.l., sita in via Buozzi, 2 - Vimodrone (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1493 del 28 agosto 1997

Specialità medicinale: CASTINDIA: flacone contagocce 30 ml, n. di A.I.C.: 028101018.

Società Laboratori italiana Vaillant S.r.l., via Anfossi, 2 - 20100 Milano, codice fiscale 00792990152.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli microbiologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab S.r.l., sita in via Buozzi, 2 - Vimodrone (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1494 del 28 agosto 1997

Specialità medicinale: RABOLDO: sciroppo flacone 130 g, n. di A.I.C.: 027839012.

Società Laboratori italiana Vaillant S.r.l., via Anfossi, 2 - 20100 Milano, codice fiscale 00792990152.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli microbiologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab S.r.l., sita in via Buozzi, 2 - Vimodrone (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1495 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: PRIOVIT 12:

40 pastl., n. di A.I.C.: 020699017;

fte 20 pastl., n. di A.I.C.: 020699029;

fte 40 pastl., n. di A.I.C.: 020699031.

Società Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutico S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede, codice fiscale 01108720598.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società S.I.T. S.r.l., sita in via Cavour, 70 - Mede (Pavia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1496 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: CORYFIN:

«C» 24 caramelle, n. di A.I.C.: 012377026;

«C» 30 caramelle, n. di A.I.C.: 012377038;

«C 100» 24 caramelle, n. di A.I.C.: 012377053;

«C» limone 24 caramelle, n. di A.I.C.: 012377089;

«C» limone 30 caramelle, n. di A.I.C.: 012377091.

Società Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutico S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede, codice fiscale 01108720598.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società S.I.T. S.r.l., sita in via Cavour, 70 - Mede (Pavia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1497 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: MUCOLYSIN:

im iv 6 fiale 3 ml, n. di A.I.C.: 023380165;

ad 10 supposte 200 mg, n. di A.I.C.: 023380177;

bb 10 supposte 100 mg, n. di A.I.C.: 023380189;

lattanti 10 supposte 50 mg, n. di A.I.C.: 023380191;

ad 10 supposte 600 mg, n. di A.I.C.: 023380139.

Società Farmila farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese, codice fiscale 07486020154.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1498 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: MUCOLYSIN:

bb granulare 30 bust. 100 mg, n. di A.I.C.: 023380203;

granulare orale 30 bust. 200 mg, n. di A.I.C.: 023380215;

10 bustine granulare 600 mg, n. di A.I.C.: 023380241.

Società Farmila farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese, codice fiscale 07486020154.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza e dalla società Sigmar Italia S.r.l., sita in via Sombreno, 11 - Almè (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1499 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: FLUOCARIL BI FLUORÈ:

collutorio flac. 25 ml, n. di A.I.C.: 024362170;

collutorio flac. 200 ml, n. di A.I.C.: 024362182;

collutorio flac. 300 ml, n. di A.I.C.: 024362194;

collutorio flac. 1000 ml, n. di A.I.C.: 024362206.

Società Synthelabo OTC, 22 Avenue Galil E 95350 - Le Plessis Robinson.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officine farmaceutica della società Synthelabo Groupe sita in Coutances (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1499 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: FLUOCARIL BI FLUORÈ:

collutorio flac. 25 ml, n. di A.I.C.: 024362170;

collutorio flac. 200 ml, n. di A.I.C.: 024362182;

collutorio flac. 300 ml, n. di A.I.C.: 024362194;

collutorio flac. 1000 ml, n. di A.I.C.: 024362206.

Società Synthelabo OTC, 22 Avenue Galil E 95350 - Le Plessis Robinson.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officine farmaceutica della società Synthelabo Groupe sita in Coutances (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1500 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: VITAMINA C VITA: 10 flaconcini orali 10 ml, n. di A.I.C.: 007780075.

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Synthelabo Groupe sita in Coutances (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1501 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONALE (RANGE F.U.N.):

sacca 1500 ml, n. di A.I.C.: 030042016/G;

sacca 2000 ml, n. di A.I.C.: 030042028/G;

sacca 2500 ml, n. di A.I.C.: 030042030/G;

sacca 5000 ml, n. di A.I.C.: 030042042/G.

Società Presenius Medical Care Italia S.p.a., via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano, codice fiscale 00112720198.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Fresenius Medical Care Deutschland GmbH sita in Frankfurter Strasse 6-8 D-66606 St. Wendel - Germania.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1502 del 2 settembre 1997

Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO: «25%» 1 flac, 50 ml, n. di A.I.C.: 010317042.

Società Immuno AG Vienna, Industriestrasse, 72 - 1220 Vienna.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Le prime fasi del processo fino alla fase 12 formulazione compresa sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.a. sita in via della Chimica, 5 - Rufina (Rieti) e della società Immuno U.S. Inc. - 1200 Parkdale Road, Rochester MI 48307 - 1744 USA.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1503 del 4 settembre 1997

Specialità medicinale: ROXIM:

30 capsule 20 mg, n. di A.I.C.: 026091013;

30 capsule 10 mg, n. di A.I.C.: 026091025;

10 supposte 20 mg, n. di A.I.C.: 026091037.

Società Ilex Italiana S.r.l., via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella, codice fiscale 08911300153.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratorio farmaceutico SIT S.r.l. sita in via Cavour, 70 - Mede (Pavia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1504 del 4 settembre 1997

Specialità medicinale: LASER: 30 bustine 500 mg, n. di A.I.C.: 023886070.

Società dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., corso della Vittoria, 12/B - 28100 Novara, codice fiscale 00109210039.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Fine Foods NTM S.p.a. sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1505 del 4 settembre 1997

Specialità medicinale: VERAX INTIMO: «Ginecologico» 10 bustine 500 mg, n. di A.I.C.: 024164042.

Società dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., corso della Vittoria, 12/B - 28100 Novara, codice fiscale 00109210039.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Fine Foods NTM S.p.a. sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1506 del 4 settembre 1997

Specialità medicinale: FRUTTOCAL: 20 bustine granulare 6 g, n. di A.I.C.: 022942015.

Società dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., corso della Vittoria, 12/B - 28100 Novara, codice fiscale 00109210039.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Fine Foods NTM S.p.a. sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1507 del 4 settembre 1997

Specialità medicinale: NIDOL: 30 buste 100 mg, n. di A.I.C.: 028705022.

Società S.p.a. Farmaceuti Damor, via E. Scaglione, 27 (S. Maria a Cubito) - 80145 Napoli, codice fiscale 00272420639.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Fine Foods NTM S.p.a. sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1508 del 4 settembre 1997

Specialità medicinale: UNIFER:

20 bustine 40 mg, n. di A.I.C.: 024628125;

20 bustine 62,5 mg, n. di A.I.C.: 024628152.

Società dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., corso della Vittoria, 12/B - 28100 Novara, codice fiscale 00109210039.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Fine Foods NTM S.p.a. sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1509 del 4 settembre 1997

Specialità medicinale: ZOREF: 12 bustine granulare 250 mg, n. di A.I.C.: 026917056.

Società Duncan farmaceutici S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 00455000232.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Glaxo Operations UK Ltd sita in Barnard Castle (Gran Bretagna).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso le proprie officine farmaceutiche consortili site in via Fleming, 2 - Verona ed in San Paolo di Torrile (Parma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1510 del 9 settembre 1997

Specialità medicinale: UNICID:

im 1 flac. 500 mg + 1 fiala solv., n. di A.I.C.: 029042049;

im 1 flac. 1000 mg + 1 fiala solv., n. di A.I.C.: 029042052;

iv 1 flac. 1000 mg + solv., n. di A.I.C.: 029042064.

Società Prospa Italia S.r.l., Milanofiori, palazzo E2 - 20090 Assago, codice fiscale 11049220152.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società G.E.T. S.r.l. sita in via L. Ariosto, 17 - Sanremo (Imperia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

97A7315

Comunicato 1° settembre 1997 in relazione alla revisione delle indicazioni terapeutiche delle specialità medicinali contenenti eparina calcica o sodica.

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco in relazione all'armonizzazione delle indicazioni terapeutiche delle specialità medicinali a base di eparina calcica e sodica, si richiede ai titolari di A.I.C. di specialità medicinali a base di eparina calcica e sodica ad uso sistemico di modificare gli stampati dei propri prodotti adottando le seguenti indicazioni:

«Profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa»,

riportando alla voce posologia e modalità di somministrazione:

«Secondo prescrizione medica».

Le prescrizioni su indicate si applicano alle specialità in oggetto che saranno immesse in commercio a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I titolari di A.I.C. provvederanno in tal senso senza attendere ulteriore approvazione da parte del Ministero della sanità e trasmetteranno copia degli stampati modificati a:

Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza - Ufficio VI di farmacovigilanza e farmacoepidemiologia, viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma.

97A7375

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 settembre 1997

Dollaro USA	1735,91
ECU	1915,06
Marco tedesco	975,78
Franco francese	290,48
Lira sterlina	2791,34
Fiorino olandese	866,57
Franco belga	47,284
Peseta spagnola	11,567
Corona danese	256,30
Lira irlandese	2577,83
Dracma greca	6,182
Escudo portoghese	9,601
Dollaro canadese	1248,59
Yen giapponese	14,283
Franco svizzero	1186,05
Scellino austriaco	138,65
Corona norvegese	239,42
Corona svedese	227,96
Marco finlandese	327,07
Dollaro australiano	1251,07

97A7441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in data 28 agosto 1997, sono state approvate, con condizioni, le modifiche agli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 22 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

97A7316

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della Fabbriceria del duomo di Venzone

Con decreto ministeriale 25 agosto 1997 è approvato lo statuto della Fabbriceria del duomo di Venzone (Udine), adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 26 novembre 1995 composto di dodici articoli.

97A7317

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare spigolatrici della Chiesa, in Prato

Con decreto Ministeriale 25 agosto 1997 viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto secolare spigolatrici della Chiesa, con sede in Prato.

97A7318

Erezione in ente morale della fondazione «Opera divina provvidenza», in Chieti

Con decreto ministeriale 2 settembre 1997 la fondazione «Opera divina provvidenza», con sede in Chieti, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

97A7373

Erezione in ente morale dell'associazione «Movimento carismatico (M.C.) di Assisi», in Brescia

Con decreto ministeriale 2 settembre 1997, l'associazione «Movimento carismatico (M.C.) di Assisi», con sede in Brescia, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

97A7374

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Modificazioni allo statuto sociale del Fondo nazionale marittimi, in Genova

Con decreto ministeriale 25 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1997, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 40, sono state approvate le modifiche all'art. 4 dello statuto sociale del Fondo nazionale marittimi di Genova, apportate con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, come da verbale per atto pubblico rogito del notaio Federico Solimena, repertorio n. 17684, fascicolo n. 5975 del 16 maggio 1995.

97A7371

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Fenestrelle e Amendola

Con decreto interministeriale n. 653 in data 20 agosto 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Forte Serre Marie» sito in parte nel comune di Fenestrelle (Torino) ed in parte nel comune di Usseaux (Torino), riportato nel catasto dei comuni censuari medesimi rispettivamente alla partita 1789, foglio 2, mappale F ed alla partita 2928, foglio 2, mappale C, del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di Ha 11.72.17.

Con decreto interministeriale n. 654 in data 29 agosto 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare ramo Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei terreni costituenti parte dell'ex UDF/AN/CRD-6 di Amendola (Foggia), riportati in catasto del comune censuario medesimo, al foglio di mappa n. 73, particelle n. 49 e n. 81, della superficie complessiva di Ha 0.23.25.

97A7372

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione dell'attività e modificazione alla denominazione sociale della società «Revineutra - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Bolzano.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1997, il decreto ministeriale 16 luglio 1987 con il quale la società «Revineutra - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Bolzano, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «Revineutra - Società di revisione

S.r.l.», nonché per quanto riguarda l'attività sociale, limitata allo svolgimento della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ferma restante la sede di Bolzano.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

97A7390

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza (sede di Torino), lettere e filosofia (sede di Torino) e medicina e chirurgia (sede di Novara) dell'Università di Torino, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline ed i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):
diritto fallimentare, settore: N04X.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):
geografia, settore: M06A.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):
neurologia, settore: F11B.

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A7376

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) e medicina e chirurgia (sede di Novara) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline ed i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):
storia della scienza, settore: M08E.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):
radioterapia, settore: F18X.

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifco-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A7377

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Como):

settore scientifico-disciplinare: A01B «algebra», per la disciplina «algebra».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A7378

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 1 0 9 7 *

L. 1.500